



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI
2014 2020



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

OPERAZIONE 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”

Focus area principale: **6 b**, Focus area secondaria: **2 a**



Titolo bando:

Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01.

Azioni del Piano di sviluppo locale interessate: F2.b, F3.d

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Anno 2022

PARTE I – DOMANDA DI AIUTO

1. Contesto e finalità.....	3
2. Territorio di applicazione.....	3
3. Soggetti beneficiari.....	3
4. Condizioni per la presentazione della domanda.....	4
5. Interventi.....	4
5.1. Interventi ammissibili.....	4
5.2. Interventi e spese non ammissibili.....	8
5.3. Data di inizio degli interventi.....	10
6. Cosa viene finanziato.....	11
6.1. Spese generali.....	11
7. Dotazione finanziaria.....	12
8. Caratteristiche dell'agevolazione.....	12
8.1. Tipologia di aiuto.....	12
8.2. Ammontare del contributo.....	13
8.3. Soglia minima di spesa e massimali di spesa.....	13
9. Divieto di cumulo degli aiuti.....	13
10. Criteri di selezione/valutazione.....	14
11. Responsabile del procedimento.....	18
12. Presentazione della domanda.....	18
12.1. Quando presentare la domanda.....	18
12.2. A chi presentare la domanda.....	18
12.3. Come presentare la domanda.....	18
12.4. Documentazione da allegare alla domanda.....	20

12.5.	Modifica della domanda e ricevibilità	23
12.6.	Modifica della domanda	23
12.7.	Ricevibilità della domanda	23
13.	Istruttoria delle domande di aiuto	23
13.1.	Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità della domanda	23
13.2.	Istruttoria tecnico-amministrativa	24
13.3.	Chiusura delle istruttorie	25
14.	Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento	25
14.1.	Periodo di validità delle domande	26
14.2.	Controlli di secondo livello sulle domande di aiuto presentate.....	26
15.	Pubblicazione, informazione e contatti	26
16.	Realizzazione degli interventi.....	27
17.	Proroghe	27
18.	Varianti.....	27
19.	Cambio del beneficiario.....	28
19.1.	Condizioni per chiedere il cambio di beneficiario	28
19.2.	Come chiedere il cambio del beneficiario.....	28
19.3.	Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo.....	28
	Parte II – DOMANDA DI PAGAMENTO	
20.	Modalità e tempi per l'erogazione del contributo (anticipo, saldo)	30
20.1.	Erogazione dell'anticipo	31
20.2.	Erogazione del saldo	32
21.	Controlli tecnico-amministrativi per l'accertamento dei lavori	34
22.	Controllo in loco	35
22.1.	Controlli sulla conformità ai requisiti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro	35
23.	Fidejussioni	36
24.	Controlli ex post	36
25.	Decadenza dal contributo	36
25.1.	Procedimento di decadenza	37
26.	Impegni.....	37
26.1.	Impegni essenziali.....	37
26.2.	Impegni accessori	38
27.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	39
28.	Rinuncia	39
	PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI	
29.	Errori palesi.....	41
30.	Monitoraggio dei risultati	41
30.1.	Indicatori	41

30.2. Customer satisfaction.....	41
31. Rimedi amministrativi e giurisdizionali.....	42
31.1. Rimedi amministrativi	42
31.2. Rimedi giurisdizionali	42
32. Sanzioni	42
33. Informativa sul trattamento dati personali e pubblicità	42
34. Riepilogo tempistiche.....	43
35. Lista degli allegati.....	43
ALLEGATO 1 - Nuove macchine e attrezzature ammissibili.....	45
ALLEGATO 2 – Specifiche tecniche relative agli interventi	56
ALLEGATO 3 – Classificazione interventi.....	60
ALLEGATO 4 – Cumulabilità credito d'imposta.....	63
ALLEGATO 5 - Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.....	66
ALLEGATO 6 e 6 bis – Modulo di autocertificazione "Fonti di aiuto".....	70
ALLEGATO 7 – Autorizzazione del proprietario	72
ALLEGATO 8 – Schema fideiussione.....	73
ALLEGATO 8bis – Schema di conferma polizza fideiussoria	75
ALLEGATO 9 – Modello liberatoria fatture	77
ALLEGATO 10 - Timesheet personale	78
ALLEGATO 11 – Dichiarazione titolo abilitativo	79
ALLEGATO 12 – Trattamento dei dati personali	80

PARTE I – DOMANDA DI AIUTO

1. Contesto e finalità

Il presente bando di finanziamento è attuato nell'ambito dei fondi aggiuntivi assegnati al GAL Garda e Colli Mantovani per il periodo di transizione 2021-2022 del PSR di Regione Lombardia.

Il Piano di sviluppo locale (PSL) del GAL Garda e Colli Mantovani contempla due azioni volte al miglioramento della competitività e della sostenibilità delle aziende agricole del territorio di riferimento, con l'obiettivo di: stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, recuperare le colture storiche e contribuire alle azioni per il clima.

L'obiettivo dell'azione è quello di stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuire alle azioni per il clima.

2. Territorio di applicazione

L'operazione è finanziabile su tutto il territorio del GAL Garda e Colli Mantovani. I Comuni interessati sono: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Monzambano, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Sirmione, Solferino, Volta Mantovana.

3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- imprenditori agricoli individuali;

- società agricole¹ di persone, capitali o cooperative.

4. Condizioni per la presentazione della domanda

I soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3, alla data di presentazione della domanda, devono possedere:

1. attestato della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)², anche sotto condizione, rilasciata dall'Ente competente;
2. condurre un'azienda agricola che rispetti la Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 Marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 Marzo 2020 e s.m.i.. I soggetti che non soddisfano la citata condizione possono proporre di realizzare solo interventi non attinenti al rispetto delle stesse norme. Tale limitazione non si applica nel caso di giovani agricoltori, beneficiari della Operazione 6.1.01 – "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014-2020, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, purché gli interventi di adeguamento alle suddette norme siano terminati entro 24 mesi dalla data di primo insediamento, ossia dalla data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo.

Per data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, si intende la più remota tra le date di:

- o prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola;
- o prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell'azienda agricola.

Il possesso della condizione viene verificato sulla base delle verifiche ispettive condotte e degli eventuali accertamenti sanzionatori notificati, ovvero mediante consultazione della comunicazione nitrati valida al momento della presentazione della domanda di contributo. Il mantenimento della condizione viene verificato fino alla conclusione dei controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori e l'erogazione del saldo. Gli interventi richiesti che hanno influenza sul volume degli effluenti di allevamento prodotti dalla ditta richiedente non sono ammissibili a finanziamento in assenza di comunicazione nitrati al momento della presentazione della domanda, se dovuta.

Le suddette condizioni devono sussistere sino alla conclusione del periodo di mantenimento degli impegni di cui ai successivi paragrafi 26.1 e 26.2.

5. Interventi

5.1. Interventi ammissibili

Le tipologie degli interventi ammissibili a finanziamento, purché relative ai prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea, sono le seguenti:

- A. Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria:

¹Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

²Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, pubblicata sul BURL n. 9, Serie Ordinaria del 28.02.2005.

- a. Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo³ di fabbricati⁴ rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
- b. Nuova costruzione di fabbricati rurali al servizio dell'azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale, purché localizzati presso il centro aziendale;
- c. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati alla conversione delle strutture esistenti e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati. Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle nuove strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
- d. costruzione di nuove serre e tunnel.

Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:

- 250 mq nel caso di serre;
- 750 mq nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi, non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune;

- B. impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; dall'obbligo di realizzazione dell'impianto antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio.

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell'acquisto di:

- a. piante;
- b. pali e fili di sostegno;
- c. dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);
- d. impianto di irrigazione;
- e. impianto antibrina;
- f. impianto antigrandine.
- g. reti antinsetto.

³ Ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

⁴ Si intendono i fabbricati che hanno una classificazione catastale D10 oppure C2, C6 con annotazione a margine di ruralità (da indicare nel piano aziendale).

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l'acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all'impianto estirpato. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a 2.500 mq;

- C. Impianti antigrandine su colture esistenti specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, ivi compresi i vigneti.
- D. adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, beneficiari della Operazione 6.1.01 - "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"⁵ del PSR 2014-2020, è ammissibile l'adeguamento ai requisiti minimi definiti dalle norme comunitarie, nazionali o regionali, comprese quelle vigenti nell'ambito impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, purché terminato entro 24 mesi dalla data di primo insediamento.

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda iniziale.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati.

In caso di intervento di rimozione e sostituzione dell'amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l'indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008;

- E. acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:
 - a. produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;
 - b. trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;
 - c. movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che:
 - i. l'effluente, anche a seguito di eventuale trattamento, sia distribuito per almeno il 51%, su terreni disponibili a qualsiasi titolo all'impresa o alla società richiedente per l'utilizzazione agronomica;
 - ii. gli effluenti di allevamento trattati siano, per almeno il 51%, di provenienza dell'impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica dell'effluente di allevamento" (Comunicazione nitrati) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i., ad eccezione degli

⁵ Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

impianti di "nitrificazione e denitrificazione", di "fitodepurazione" e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo. Per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale; riduzione dei consumi energetici o il miglioramento dell'efficienza energetica, tramite l'installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo, ad esempio le pompe di calore;

- F. acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative;
- G. realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai parassiti, ad esempio l'acquisto di reti antinsetto;
- H. acquisto di capannine agrometeorologiche aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle colture.

Le capannine sono ammissibili solo in presenza di entrambe le seguenti caratteristiche:

- a. per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, oltre alla lettura dei dati climatici, l'abbinamento a modelli previsionali e/o a Sistemi di Supporto Decisionale (DSS);
- b. per quanto riguarda la gestione agronomica, oltre alla lettura dei dati climatici, la presenza di sensori che supportano le decisioni relative alla gestione idrica e/o nutrizionale delle colture.

I preventivi di spesa presentati dal richiedente devono dare evidenza anche dei supporti decisionali e/o dei modelli previsionali;

- I. acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap;
- J. realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici e solare termico) che dovranno essere installati su fabbricati rurali produttivi afferenti all'impresa.

L'esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:

- per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete in bassa tensione e una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto con l'indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 50% e il 100% del fabbisogno aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti desunti dalle forniture;
- per impianto solare termico: una relazione da parte del tecnico che fornisce l'impianto indicante il fabbisogno aziendale.

Per specifiche tecniche relative ai singoli interventi si rimanda all'Allegato 2 alle presenti disposizioni attuative.

Gli interventi che interessano i Siti della Rete Natura 2000 dovranno essere assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa avere un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale relativa a tale investimento.

Demarcazione:

Nel settore ortofrutta, in riferimento all'operazione 4.1.01, la demarcazione si applica limitatamente agli interventi che possono essere finanziati con entrambi gli strumenti (PSR-PAC/OCM). Il PSR finanzia investimenti con importi superiori a € 25.000 in "aree svantaggiate di montagna" e superiori a € 50.000

per le altre aree. (cfr. Reg. UE 1308/2013 E Reg. UE 1305/2013 - DEMARCAZIONE INTERVENTI; Psr 2014/2020 - Cap. 14 - Complementarietà PSR - PAC/OCM (Versione 3.0 pag. 1032)).

5.2. Interventi e spese non ammissibili

Sono esclusi dal finanziamento tutti gli interventi non previsti nell'elenco del paragrafo 5.1.

Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo un elenco di interventi non ammissibili che per loro natura potrebbero ingenerare dubbi o fraintendimenti in relazione all'ammissibilità:

- A. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti destinati a: abitazione, ufficio, mensa aziendale, attività agrituristiche, compresa la degustazione di alimenti e/o bevande, scuderie, centri di allenamento per cavalli da corsa, maneggi coperti per centri di equitazione;
- B. interventi non determinabili separatamente relativi a fabbricati utilizzati per l'attività agricola in combinazione con altre attività non agricole.

L'ammissibilità degli interventi proposti è valutata in base alle condizioni riportate nella seguente tabella:

Tipo di sviluppo dell'edificio	Spese non ammissibili	Spese ammissibili
<p>Verticale su più piani.</p> <p>I piani dell'edificio sono utilizzati per attività diverse. Ad esempio, un edificio su due piani, con piano terra utilizzato per attività agricola e primo piano utilizzato per attività non agricola (abitazione, ufficio, ecc.)</p>	<p>Scavi per fondazioni, fondazioni, tetto, solaio, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune per i due piani</p>	<p>Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli</p>
<p>Orizzontale su unico piano.</p> <p>Edificio su unico piano composto da locali utilizzati per attività agricola e da locali non utilizzati per attività agricola</p>	<p>Scavi per fondazione, fondazioni, caldaie e altri impianti generici di utilizzo comune e per i locali non agricoli. Per quanto riguarda il tetto, tutta la parte riguardante i locali non utilizzati per attività agricola (definita come proiezione sui locali non utilizzati per attività agricola)</p>	<p>Pavimenti, pareti, serramenti, caldaie e impianti di utilizzo esclusivo per i locali agricoli. Tetto: solo la proiezione sulla parte dei locali destinati all'attività agricola.</p>

- C. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;
- D. interventi di demolizione totale di edifici rurali e/o di manufatti aziendali;
- E. interventi di demolizione di serre o di un tunnel aziendali;
- F. oneri per la sicurezza del cantiere;
- G. oneri per l'accesso alla discarica;
- H. movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, le strade poderali e le aree di pertinenza degli edifici;
- I. realizzazione di copertura di stoccaggi con materiali disaggregati quali sfere plastiche, argilla espansa, paglia, cortecce, ecc.;
- J. realizzazione di coperture di strutture di stoccaggio esistenti effettuate con materiali a superficie continua impermeabili (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modo pneumatico;
- K. acquisto di sacconi chiusi per lo stoccaggio di liquami zootecnici;

- L. acquisto di caldaie a biomassa solida;
- M. realizzazione di impianti non strettamente connessi all'attività agricola quali impianti di sorveglianza, d'allarme, recinzioni di confine del perimetro aziendale, cancelli di accesso all'azienda agricola;
- N. nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di pozzi per uso irriguo e/o altri usi aziendali e realizzazione di opere e acquisto di impianti, macchine ed attrezzature inerenti all'irrigazione delle colture. È ammessa la realizzazione di impianti per la ferti-irrigazione in serre e tunnel, in impianti arborei, arbustivi e nelle coltivazioni in pieno campo con ali gocciolanti, poiché finalizzati alla riduzione del consumo di fertilizzanti. Non è ammesso l'acquisto di macchine semoventi, cosiddetti "rotoloni", "pivot" e "rainger" per l'irrigazione. Nell'ambito di tali macchine è ammesso il finanziamento per la realizzazione dell'unità atta all'eventuale ferti-irrigazione;
- O. acquisto di terreni e/o di edifici rurali e manufatti;
- P. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti finalizzati all'adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali, compresa la costruzione di nuove strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzata all'adeguamento alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i.. Nel caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, non sono ammissibili interventi di adeguamento a normative comunitarie, nazionali o regionali terminati oltre 24 mesi dalla data di insediamento;
- Q. impianti di trattamento effluenti di allevamento con tecnologia assimilabile a "nitro-denitro";
- R. interventi finanziabili nell'ambito dei programmi di sostegno di una Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli (OCM): 1) interventi realizzabili tramite i Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori (OP) nell'ambito dell'OCM Apicoltura, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013. Non sono ammissibili l'acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo e l'acquisto di arnie speciali con fondo a rete; 2) investimenti attuati dai soci di OP del comparto Ortofrutta, cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 50.000,00 per le aziende non di montagna e uguale o inferiore a € 25.000 per le aziende di montagna. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM); 3) investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (vino e mosto), cui corrisponde una spesa ammissibile uguale o inferiore a € 200.000,00. La demarcazione si applica solo agli interventi che possono essere finanziati con entrambe le linee di finanziamento (PSR e OCM); 4) investimenti realizzati direttamente dalle OP finanziabili nell'ambito dell'OCM Olio di oliva, di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- S. acquisto di macchine ed attrezzature non indicate nell'**Allegato 1** delle presenti disposizioni attuative;
- T. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1 delle presenti disposizioni attuative;
- U. impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;
- V. acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, spese per coltivazioni non permanenti. Tra le coltivazioni non permanenti rientrano anche i vivai di piantine legnose (agrarie e forestali commerciali) destinate ad essere trapiantate. Sono compresi i vivai di alberi da frutto e piante ornamentali, le viti madri di portinnesto (piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite) e le barbatelle (giovani piante di vite, innestate e non, prima del loro impianto definitivo);
- W. realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
- X. realizzazione e/o acquisto di dotazioni tramite locazione finanziaria, ossia acquisizione in leasing;
- Y. ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico, per i quali sono richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale;
- Z. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati e manufatti che prevedono la realizzazione di elementi accessori o adozione di particolari di pregio non riconducibili

alla destinazione d'uso agricola, conformemente alle finalità stabilite nelle presenti disposizioni attuative, come ad esempio: elementi costruttivi, impianti e finiture riconducibili ad un uso abitativo, agriturismo, mense aziendali o ufficio, arredi e attrezzature destinati alla degustazione di alimenti e/o di bevande);

AA. interventi di rimozione e sostituzione dell'amianto.

La rimozione e la sostituzione dell'amianto sono ammissibili solo se effettuate nell'ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. Non sono ammissibili i costi di smaltimento.

La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati.

Non sono ammissibili gli impianti fotovoltaici a terra.

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ed all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del FEASR.

Sono esclusi gli interventi di nuova costruzione che possano comportare consumo di suolo così come previsto dall'Allegato 1 del Dec. 5812 del 21/06/2016 della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo di Regione Lombardia.

Non sono ammessi gli interventi finalizzati a regolarizzare la posizione aziendale rispetto alla Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e alle citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 20 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i.

5.3. Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della domanda in SISCO.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione da parte del GAL dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

1. per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
 - a) dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e alla Direzione Territoriale del Lavoro;
 - b) dal direttore dei lavori al Comune;
2. per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente.

Ai fini del presente bando, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente e non quella indicata sul "Modulo unico titolare", punto b), approvato con d.d.s. n. 6326 del 12 maggio 2021.

Per la SCIA condizionata tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di contributo, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

3. per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

6. Cosa viene finanziato

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spese:

- spese relative agli interventi di cui al paragrafo 5.1,
- spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie (paragrafo 6.1).

6.1. Spese generali

Sono ammesse le spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fideiussorie nella misura descritta in seguito:

Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti;
- b) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
- c) i costi di certificazione energetica.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Le spese per progettazione e direzione lavori:

1. devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, purché sostenute dopo la data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul sito internet del GAL;
3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nelle seguenti tabelle:

Opere:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
Fino a 100.000,00	8,00
Da 100.000,01 a 250.000,00	6,00

Impianti:

Importo spesa ammessa, al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese generali (%)
--	--

Fino a 100.000,00	3,00
Da 100.000,01 a 500.000,00	2,00

La percentuale massima delle spese generali è calcolata con riferimento all'importo complessivo di spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento (opere o impianti) ma non a scaglioni di spesa, calcolate come previsto all'Allegato 3 "Classificazione Interventi" delle presenti disposizioni attuative.

4. devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:
- di informazione e pubblicità;
 - di acquisto macchine e attrezzature;
 - di certificazione dei sistemi di qualità;
 - per la costituzione di polizze fideiussorie.

Sono escluse le spese generali per le dotazioni. Sono ammesse solo le spese generali riferite ad IMPIANTI e OPERE **con le stesse percentuali attribuite all'investimento** e pertanto differenti a seconda che siano attinenti ad "Investimenti relativi alla fase di produzione agricola" o a "Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali".

Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 808/2014 – Informazione e pubblicità, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 200,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,38% dell'importo ammesso a finanziamento e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

L'IVA ed altre imposte o tasse non sono ammissibili a finanziamento.

7. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a bando è di **euro 291.615,00** ripartita come nel seguito:

	Spesa ammissibile	Contributo pubblico totale	Contributo FEASR
Importo del sostegno:	€ 833.185,71	€ 291.615,00	€ 94.697,99

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile del Procedimento e previa approvazione dell'Autorità di Gestione del PSR. In ogni caso, è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

8. Caratteristiche dell'agevolazione

8.1. Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale a coperture delle spese ammesse.

8.2. Ammontare del contributo

Il contributo concesso, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le seguenti percentuali:

Tipologia di intervento	Tipologia del richiedente	Percentuale di contributo
Investimenti relativi alla fase di produzione agricola	Condotta da agricoltore che non beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"	35%
	Condotta da giovane agricoltore che beneficia del sostegno di cui all'Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" del PSR 2014 – 2020	45%
Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali	/	35%
Acquisto di automezzi attrezzati per il trasporto di alimenti freschi ⁶	/	40%

Il requisito di giovane agricoltore di cui sopra deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda inerente alla presente Operazione, ossia a tale data il richiedente il contributo deve risultare ammesso a finanziamento in applicazione dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020.

Sono considerati giovani agricoltori anche i soggetti che hanno beneficiato del premio relativo all'Operazione 6.1.01 in altre Regioni, purché conduttori di aziende che rientrano nei parametri di Produzione standard dell'Operazione 6.1.01 della Regione Lombardia.

8.3. Soglia minima di spesa e massimali di spesa

Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione della presente Misura è pari a **€ 150.000,00** per domanda.

La spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a **€ 15.000,00**. La spesa ammissibile non comprende l'IVA.

9. Divieto di cumulo degli aiuti

Il contributo di cui alla presente operazione non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti altre "fonti di aiuto", ivi compresi quelli derivanti, ad esempio, da agevolazioni fiscali inerenti alla ristrutturazione degli immobili o agevolazioni fiscali inerenti al risparmio energetico.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione ad altre fonti di aiuto, deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione, dandone **comunicazione al Responsabile del Procedimento tramite PEC.**

⁶ Il concorrente deve porre attenzione ad individuare in SISCO la categoria specifica di spesa per vedersi riconoscere la percentuale di contributo pari al 40%

Con riferimento alla cumulabilità col credito d'imposta (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art.1 commi dal 185 al 197 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 commi da 1051 a 1058), fatte salve eventuali pronunce o note più aggiornate, si applica quanto indicato dalla nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021 prot. n. X1.2021.0271003 (Allegato 4 alle presenti disposizioni attuative).

10. Criteri di selezione/valutazione

Per tutte le tipologie di aziende, l'attribuzione del punteggio avviene valutando nell'ordine:

1. i requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui all'Allegato 5 delle presenti disposizioni attuative;
2. il comparto produttivo interessato dagli interventi richiesti;
3. le caratteristiche del richiedente e dell'azienda.

A parità di punteggio è data precedenza a chi ha conseguito un punteggio maggiore nella categoria A - Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) di cui alla successiva tabella 1.

I punteggi relativi ai requisiti qualitativi degli interventi di cui alla precedente punto 1) possono essere assegnati esclusivamente per investimenti richiesti a finanziamento nella domanda e ammessi a finanziamento nella fase istruttoria.

Nell'ambito dei requisiti qualitativi, per quanto riguarda il criterio "Sostenibilità economica dell'investimento", il punteggio è attribuito in relazione al rapporto tra il costo dell'investimento ammissibile a finanziamento e la Produzione Standard aziendale, calcolata automaticamente dal portale Sis.Co. sulla base dei dati aziendali presenti a fascicolo alla data di avvio della fase istruttoria mediante l'apertura in Sis.Co. dell'apposito modulo istruttorio da parte del funzionario incaricato.

Per le società cooperative diverse da quelle di conduzione dei terreni, la Produzione Standard è la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate.

Per le società cooperative miste, ovvero che svolgono direttamente l'attività di produzione agricola (conduzione di terreni e/o di animali) e l'attività di trasformazione, la Produzione Standard da considerare è:

- a) per gli interventi su strutture/impianti gestiti da tutti i soci, la somma della Produzione Standard delle aziende agricole associate;
- b) per gli interventi su strutture/impianti gestiti direttamente dalla cooperativa, la Produzione Standard indicata nel fascicolo aziendale della cooperativa.

Nel caso di dubbia attribuzione del comparto produttivo è necessario fare riferimento all'orientamento tecnico produttivo (OTE) presente nel Fascicolo Aziendale alla data di apertura della fase istruttoria.

I criteri di selezione delle domande di aiuto, gli elementi di valutazione, i punteggi massimi attribuibili ai criteri, le premialità/priorità di punteggio; le soglie minime di punteggio per l'accesso al finanziamento sono articolati come dettagliato nelle tabelle seguenti. Il punteggio connesso ai requisiti qualitativi degli interventi richiesti ed ammessi a finanziamento e illustrati nel Piano aziendale è dettagliato nella Tabella 1. Qualora tali requisiti qualitativi non siano riconducibili a quelli considerati in Tabella 1, non è assegnato il relativo punteggio.

Il punteggio minimo di accesso all'Operazione è pari a **30 punti**, assegnati nell'ambito del macrocriterio "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)".

Tabella 1:

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
-----------------------------	-------

A - Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)		100
1	Tipologia d'investimento	
2	Sostenibilità ambientale dell'investimento	
3	Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	
4	Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	
5	Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	
6	Sostenibilità economica dell'investimento	
C - Caratteristiche del richiedente e dell'azienda		25
D - Comparto produttivo interessato dagli interventi*		10
PUNTEGGIO MASSIMO		135

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
A - Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)		100
1	Categoria d'intervento	35
<i>Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.3 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relativa alla tipologia di investimento prevalente</i>		
1.1 non cumulabile con 1.2, 1.3 e 1.4	Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi dell'azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l'efficienza ambientale	25
1.2 non cumulabile con 1.1, 1.3 e 1.4	Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali	20
1.3 non cumulabile con 1.1, 1.2 e 1.4	Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative	15
1.4 non cumulabile con 1.1, 1.2 e 1.3	Acquisto di automezzi attrezzati per il trasporto di alimenti freschi	10
1.5 non cumulabile con 1.6	Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori	10
1.6 non cumulabile con 1.5	Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, e/o per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti	5
2	Sostenibilità ambientale dell'investimento	20
2.1	Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o di prodotti fitosanitari applicate	10
2.2	Realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti FER esclusivamente per autoconsumo aziendale	5
2.3	Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l'impiego di reti antinsetto e/o antigrandine	5
3	Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici	5

3.1	Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l'introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo	5
4	Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici	5
4.1	Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti	1
4.2	Realizzazione di impianti di riduzione dell'azoto degli effluenti zootecnici	1
4.3	Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione	3
5	Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo	15
5.1	Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l'impiego di risorse naturali	5
5.2	Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l'applicazione di tecnologie di agricoltura di precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell'ambito di interventi relativi alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all'utilizzo di tecniche di minima lavorazione o semina su sodo	5
5.5	Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, dispositivi per il recupero dell'energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell'aria durante la fase di scarico	5
6	Sostenibilità economica dell'investimento (criteri non cumulabili tra loro)	20
Aziende con produzione Standard inferiore o uguale a 50.000 euro		
6.1	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5	20
6.2	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 3,5 e inferiore o uguale a 7	15
6.3	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 7 e inferiore o uguale a 10	10
6.4	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 10	5
Aziende con produzione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale 150.000 euro		
6.5	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5	20
6.6	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2,5 e inferiore o uguale a 6	15
6.7	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 6 e inferiore o uguale a 9	10
6.8	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 9	5
Aziende con produzione Standard superiore a 150.000 euro e inferiore o uguale a 250.000 euro		

6.9	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5	20
6.10	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1,5 e inferiore o uguale a 5	15
6.11	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 5 e inferiore o uguale a 8	10
6.12	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 8	5
Aziende con produzione Standard superiore a 250.000 euro		
6.13	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5	20
6.14	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2	15
6.15	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4	10
6.16	Rapporto tra costo dell'intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 4	5
B - Comparto produttivo interessato dagli interventi*		10
1	Zootecnia da latte	10
2	Zootecnia da carne: bovini, suini, ovicaprini, avicunicoli	5
3	Vitivinicolo	10
4	Cereali, incluso riso	5
5	Ortofrutta	10
6	Avicoli uova	5
7	Florovivaismo	5
8	Olio d'oliva	5
9	Miele	5
10	Zootecnia da carne: equini	5
C - Caratteristiche del richiedente e dell'azienda		25
1	Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno dell'Operazione 6.1.01 del PSR 2014-2020	8
2 non cumulabile con 1	Richiedente che conduce un'impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile*	6
3 non cumulabile con 2	Azienda con più del 50% della SAU ricadente in: - Aree Parco e riserve naturali (l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni); - Siti della Rete Natura 2000	5
4	Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici	5
5	Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e Global Gap	2
6 (non cumulabile con 7 e 8)	Azienda con produzione standard tra € 15.000 e € 50.000	7

7 (non cumulabile con 6 e 8)	Azienda con produzione standard tra € 50.001 e € 150.000	5
8 (non cumulabile con 6 e 7)	Azienda con produzione standard tra € 150.001 e € 250.000	1
* Per l'assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produttivo interessato dagli interventi cui è connessa la maggior spesa ammissibile		
** La percentuale è intesa in termini di quote dell'impresa o della società detenute da soci titolari di sesso femminile. Nel caso di presenza nella compagine sociale di un soggetto giuridico, devono essere valutate le quote detenute da soci titolari di sesso femminile.		

11. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento all'interno del GAL, individuato ai sensi dell'art. 4 della L. 241/1990 e del Regolamento interno di funzionamento, approvato con deliberazione di assemblea ordinaria del 28/01/2017, all'art. 2.2.1 è il dott. Giuseppe Kron Morelli, domiciliato per la carica in virtù delle funzioni esercitate in via Teze 2, 46040 Cavriana (MN).

12. Presentazione della domanda

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di aiuto.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.1. Quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del GAL, avvenuta in data 13 giugno 2022 e fino alle **ore 12,00 del giorno 10 SETTEMBRE 2022**.

La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.Co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

La domanda che risulta presentata dopo la scadenza dei termini di presentazione (data e ora) non è ricevibile e quindi non è oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente.

12.2. A chi presentare la domanda

Le domande vanno inoltrate al GAL Garda e Colli Mantovani con sede in via Teze 2, 46040 Cavriana (MN) nelle modalità indicate in seguito.

12.3. Come presentare la domanda

Le domande di sostegno, indirizzate al GAL di riferimento, devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (Sis.co.) di Regione Lombardia, entro il termine previsto dal bando, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato e firmata digitalmente da parte di chi la rilascia.

In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e elettroniche, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Il richiedente chiude la procedura, scarica il report della domanda in formato in PDF, appone la firma digitale e lo ricarica in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende presentata. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

La presentazione della domanda deve rispettare il termine ultimo previsto dal bando.

La domanda s'intende presentata unicamente entro i termini previsti dal bando e registrati dal sistema Sis.Co. (giorno/ore/minuti) successivamente il GAL provvederà all'assegnazione di apposito protocollo alle domande presentate nei tempi previsti dal bando, comunicando al richiedente l'avvenuta validazione; invece, in caso di rigetto delle domande presentate oltre la scadenza il GAL provvederà a comunicarle ai richiedenti. Le comunicazioni saranno inviate tramite indirizzo PEC registrata sul Fascicolo Aziendale del sistema Sis.Co.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.co, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo; è esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro il termine previsto. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa. Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di sostegno da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata⁷. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013⁸.

Oltre al report della domanda di sostegno anche i documenti previsti per ciascun bando, devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

⁷Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005.

⁸Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo sono riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

12.4. Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, sottoscritta ove previsto, con firma digitale, con firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata, da chi produce il documento, la documentazione di seguito specificata:

1. **Piano Aziendale** per lo sviluppo dell'attività agricola, compilato secondo il modello di cui all'**Allegato 5** delle presenti disposizioni attuative. Il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, firmato dal richiedente il contributo, è oggetto di valutazione secondo i criteri indicati al paragrafo 10; gli interventi proposti con il Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti;
2. **Progetto delle opere edili regolarmente presentato**, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
3. **Computo metrico** analitico estimativo delle opere edili, redatto a cura del tecnico progettista di cui al precedente punto 2.; Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche, abbattuti del 10%; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

4. Copia del **titolo abilitativo** relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, copia del deposito della richiesta di conseguimento del titolo abilitativo stesso.

Qualora l'intervento sia realizzabile mediante una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 - articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**Allegato 11**) che l'intervento richiesto sia realizzabile mediante SCIA, indicandone il riferimento normativo e l'Ente territoriale competente. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve presentare la SCIA all'Ente territoriale competente.

Non appena disponibile il richiedente deve trasmettere al GAL, mediante PEC, copia della SCIA, con ricevuta del suddetto Ente territoriale.

Per parità di condizione con gli interventi soggetti a titolo edilizio, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto a finanziamento, devono essere acquisiti dal richiedente prima della presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità dell'intervento stesso.

In merito alla firma digitale sui titoli abilitativi emessi da Enti, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1 che: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.". Pertanto, i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti dell'Operazione 4.1.01, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in Sis.Co.. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale Sis.Co., che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, poiché quella olografa risulta dal documento scannerizzato.

Nel caso in cui il titolo abilitativo allegato alla domanda e relativo agli interventi edilizi richiesti, debba essere assentito dall'Ente (Comune, SUAP o altro), il titolo medesimo deve risultare assentito alla data di presentazione della domanda di contributo.

Gli interventi eseguiti in attività edilizia libera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo "... fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia."

Gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'Amministrazione competente.

5. **Preventivi di spesa**, secondo le specifiche tecniche e le condizioni descritte nell'Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative necessari per determinare la congruità del valore della prestazione oggetto della fornitura in relazione alla dimensione dell'intervento proposto. I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA, di cui alla precedente lettera c);
- spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti tre preventivi di spesa, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui alla lettera b) del presente paragrafo, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- a) essere indirizzati al richiedente;
- b) essere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- c) riportare la descrizione analitica della fornitura, in modo che il bene oggetto della fornitura sia chiaramente identificabile per tipologia, quantità e marca/modello, qualora presenti (ad esempio con l'indicazione del numero di tazze per l'abbigliamento, rastrelliere, cucette ecc.).

I preventivi, inoltre, devono essere:

- a) proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
 - b) comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche, dimensioni e quantità. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
 - c) formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
 - d) in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
6. **Autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari", compilata secondo il modello di cui all'allegato 7 delle presenti disposizioni attuative;
7. **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**⁹ di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi della presente Operazione, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o agevolazioni fiscali, specificando quali in caso affermativo, compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 6** delle presenti disposizioni attuative;
8. **Valutazione di incidenza** qualora necessari per investimenti interessanti Siti della Rete Natura 2000. Tale valutazione è necessaria solo nel caso in cui l'intervento che si intende realizzare possa avere incidenze significative sui siti Natura 2000, sia che l'intervento ricada all'interno delle aree Natura 2000, sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. Tale giudizio è subordinato alla verifica dell'Ente Gestore, sulla base dei contenuti del Piano di Gestione del sito. In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:
- 1) provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;
 - 2) altro documento, rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione, oppure dichiarazione in merito alla incidenza non significativa dell'intervento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'allegato C della deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003 n. 7/14106, validata dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000).
- In particolare, se la suddetta Valutazione di Incidenza non è allegata alla domanda di contributo possono presentarsi le suddette ipotesi:
- a. se richiamata nel permesso di costruire, si intende acquisita;
 - b. se il permesso di costruire richiama lo Studio di Incidenza, in fase istruttoria deve essere richiesta l'integrazione della Valutazione o, dove prevista, la Dichiarazione vidimata dall'Ente Gestore;
 - c. se non è né richiamata nel permesso di costruire, né il permesso richiama lo Studio di Incidenza, nel caso in cui si tratti di intervento che:
 - i. rientra tra quelli indicati all'articolo 6, comma 6, dell'Allegato C alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 è possibile richiedere integrazioni in fase istruttoria;

⁹ Ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e smi

- ii. non rientra tra quelli indicati al punto precedente, deve essere richiesto all'Ente Gestore del Sito il chiarimento in merito alla necessità di acquisizione della Valutazione di incidenza.

Nel caso in cui la Valutazione:

- a) sia necessaria e non è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, la domanda non è ammissibile;
- b) sia necessaria ed è stata rilasciata prima della presentazione della domanda, deve esserne richiesta l'integrazione nella fase istruttoria.

Per la Firma digitale sul provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito o altro documento alternativo rilasciato o validato dall'Ente Gestore del sito, si deve fare riferimento a quanto specificato per i titoli abilitativi al precedente punto 4).

9. **Computo metrico analitico, corredato da eventuale relazione** delle operazioni di impianto colturale a firma di un tecnico abilitato.

Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda all'**Allegato 2** alle presenti disposizioni attuative.

12.5. Modifica della domanda e ricevibilità

12.6. Modifica della domanda

Entro la data di chiusura per la presentazione delle domande, il richiedente può annullare una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. In particolare, si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di validazione della nuova domanda in SISCO (paragrafo 5.3).

La domanda già presentata è annullata e sostituita dalla nuova domanda soltanto a seguito della validazione di quest'ultima. Se la nuova domanda non è chiusa e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini della conclusione dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7. Ricevibilità della domanda

Il GAL verifica che la domanda sia stata presentata a Sis.co entro il termine previsto dal bando. La domanda risulta presentata con la validazione della domanda in Sis.co. Ciò avviene quando il beneficiario ricarica a sistema la domanda che ha firmato digitalmente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii.

Il Responsabile del procedimento, comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

Terminata la fase di verifica della "ricevibilità" delle domande di aiuto, il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai beneficiari le cui domande sono ricevibili, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

13. Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è effettuata dal GAL Garda e Colli Mantovani con sede in Piazza Castello 7, 46040 Cavriana (MN).

13.1. Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità della domanda

Il Responsabile del procedimento o l'operatore individuato dal GAL e abilitato all'utilizzo di Sis.co, prende in carico la domanda elettronica, inserisce il numero e la data di protocollo e verifica:

- la presenza di tutta la documentazione richiesta dal bando, come previsto nel paragrafo 12.4 "Documentazione da allegare alla domanda";
- che sussistano le eventuali altre condizioni per la presentazione della domanda (cfr. paragrafo 4 "Condizioni per la presentazione della domanda").

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria tecnico-amministrativa.

Per le domande considerate "non ammissibili" all'istruttoria tecnico-amministrativa, il Responsabile del procedimento invia tramite PEC la comunicazione di "non ammissibilità" al richiedente.

13.2. Istruttoria tecnico-amministrativa

L'istruttoria delle domande di aiuto considerate ammissibili è effettuata dal GAL secondo la procedura prevista dal proprio Regolamento interno di funzionamento approvato in data 28/01/2017 dall'Assemblea Ordinaria e dall'Amministratore Unico.

L'istruttoria è avviata nel rispetto delle disposizioni attuative di cui all'art. 3.2 del Regolamento interno e prevede le seguenti fasi:

1. verifica dell'ammissibilità del progetto rispetto all'Operazione oggetto della domanda di sostegno;
2. istruttoria tecnico/amministrativa;
3. attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

L'istruttoria della domanda di aiuto prevede lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica del mantenimento delle condizioni di cui al paragrafo 4;
2. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite il raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
3. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
4. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 10;
5. la determinazione della percentuale di contributo in riferimento al "Tipo di impresa o di società".

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il Comitato Tecnico procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco delle domande valutate con i relativi punteggi.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il GAL chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione, sempre tramite PEC entro un termine non superiore a 10 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria.

Il GAL che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda può comprendere una visita in situ, presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi ante intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui il GAL ritenga non necessario effettuare la visita in situ, deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico-amministrativa la motivazione in base alla quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

13.3. Chiusura delle istruttorie

L'istruttoria si conclude con la redazione (a cura del Nucleo Tecnico di valutazione del Gal) di un verbale, che deve essere caricato a sistema.

I dati contenuti nel verbale devono essere riportati in Sis.Co., per la creazione del Verbale di istruttoria informatizzato che viene firmato digitalmente dall'istruttore incaricato e controfirmato dal Responsabile del procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni di calendario dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un'istanza di riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento; dell'esito di tale esame è data comunicazione, tramite PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Le modalità di riesame della domanda sono effettuate con la stessa procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto. In caso di non presentazione delle istanze di riesame l'istruttoria si considera conclusa.

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle domande, fatte salve sopraggiunte esigenze di richieste di chiarimento.

Al termine delle istruttorie il Responsabile di Operazione approva gli esiti istruttori ed emette il provvedimento di concessione dell'aiuto.

Dopo la verifica formale di Regione Lombardia, il provvedimento è pubblicato sul sito internet del GAL nell'area "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013. Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it> ed inviato l'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti ad esso spettanti.

Il GAL provvede poi ad inviare ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

I richiedenti successivamente alla pubblicazione sul sito del GAL della Delibera di approvazione degli esiti istruttori, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 31.

14. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento

Il GAL approva con proprio atto:

- a) l'elenco delle domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa,
- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo,
- c) l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo;
- d) l'elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- e) l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni beneficiario di cui agli elenchi c), d) ed e) saranno indicati: Numero del procedimento, CUAA, Ragione sociale, Comune, Importo totale dell'investimento, Importo ammesso, Contributo concesso, quota comunitaria di sostegno, punteggio assegnato.

Gli elenchi, approvati con atto formale, sono inviati dal GAL al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria sulla Operazione di riferimento.

L'atto formale di approvazione degli elenchi contiene:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (misura del PSL e corrispondente operazione del PSR),
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento,
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi,
- il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole,
- la verifica della copertura finanziaria,
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il Responsabile del Procedimento comunica ai beneficiari il codice CUP attribuito al progetto.

14.1. Periodo di validità delle domande

Le domande istruite positivamente e inserite in graduatoria restano valide per 2 mesi dalla data di pubblicazione nell'area "Amministrazione trasparente" - presente nel sito del GAL - del provvedimento di cui al paragrafo 14.

14.2. Controlli di secondo livello sulle domande di aiuto presentate

Saranno effettuati dei controlli di secondo livello su un campione casuale delle domande di aiuto presentate.

I controlli potranno essere effettuati su tutte le domande, sia che queste siano poi ammesse o no a finanziamento.

15. Pubblicazione, informazione e contatti

Le graduatorie saranno pubblicate nell'area "Amministrazione trasparente" del sito del GAL <https://www.galgardaecollimantovani.it/amministrazione-trasparente/> (ai sensi del D.Lgs 33/2013) entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di cui al paragrafo 14. Le informazioni sono accessibili anche dal portale regionale tramite il seguente link: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/agricoltura/programma-leader-e-gruppi-di-azione-locale-gal/gal-psl-leader>

Il GAL provvederà ad inviare ai richiedenti la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

La comunicazione sarà inviata anche ai:

- richiedenti non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande inserite in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili,
- soggetti con esito istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione,

- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

Per informazioni relative ai contenuti del bando, i contatti sono: Marco Carella, responsabile segreteria del GAL Garda e Colli Mantovani, mail: segreteria@galgardaecollimantovani.it, tel 0376 1856697 (il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)

Per assistenza tecnica relative alle procedure informatizzate (Sis.Co.): numero verde 800 131 151; e-mail sisco.supporto@regione.lombardia.it.

16. Realizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere conclusi **entro e non oltre 12 mesi** dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al precedente paragrafo 14.

Gli interventi ammessi a finanziamento s'intendono conclusi solo se funzionanti, completi e coerenti con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 5.

Le date di fine lavori cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere edili: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune;
- per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

La mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17.

17. Proroghe

Per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano aziendale e ammessi a finanziamento non sono concedibili proroghe, fatte salve le cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, di cui al successivo paragrafo 27.

Tuttavia, anche in caso di riconoscimento di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per consentire l'adeguata istruttoria e la registrazione della spesa connessa all'Operazione, le proroghe concesse avranno scadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

18. Varianti

Non sono concedibili varianti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 27.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;
- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino l'emissione di un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Eventuali maggiori costi in esecuzione delle varianti sono a carico dei beneficiari e non determinano modifiche in aumento dell'agevolazione ammessa a finanziamento.

19. Cambio del beneficiario

19.1. Condizioni per chiedere il cambio di beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta al GAL, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate

19.2. Come chiedere il cambio del beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro tramite Sis.Co. entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della vendita, cessione, fusione, donazione, successione ecc.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- l'assunzione da parte del subentrante di tutti gli impegni a carico del cedente;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Il Responsabile di Operazione, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di cambio del beneficiario, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e ne comunica l'esito.

Il beneficiario subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3. Il GAL, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. L'amministratore unico del GAL, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna la delibera di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

19.3. Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della

documentazione comprovante:

- a) la titolarità al subentro;
- b) il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- c) l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il responsabile d'Operazione valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al Beneficiario cedente al Beneficiario subentrante e a OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- a) la non autorizzazione al subentro;
- b) l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Parte II – DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nelle presenti disposizioni attuative.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento per le misure di investimenti approvato dall'OPR con decreto n. 15374 del 9 dicembre 2020, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 18 dicembre 2020 e quanto previsto dal Manuale operativo per la gestione ed il controllo delle domande di pagamento per l'Operazione 4.1.01 approvato con decreto n. 15909 del 12 dicembre 2017 come modificato con decreto n. 1363 del 5 febbraio 2018, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 7 del 12 febbraio 2018, disponibile su sito internet: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>.

20. Modalità e tempi per l'erogazione del contributo (anticipo, saldo)

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., può richiedere all'Organismo Pagatore Regionale l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- a) anticipo;
- b) saldo.

Il GAL effettua periodicamente lo scarico da SISCO delle domande di pagamento presentate dai beneficiari.

Il GAL invia all'OD (organismo delegato) istruttore i bandi (testo o link) relativi alle domande di anticipo e saldo presenti nello scarico SISCO.

Le domande di pagamento sono prese in carico dai funzionari istruttori degli OD che, al termine delle verifiche di cui ai successivi paragrafi redigono e sottoscrivono i relativi verbali, controfirmati dal Dirigente responsabile.

Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso.

OPR informa il GAL in merito alla esecuzione di ogni pagamento.

Gli OD, controllando le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera di oltre il 10% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Le Amministrazioni competenti inviano il verbale ai beneficiari, che entro 10 giorni dalla data di trasmissione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando tramite PEC un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le verifiche relative alle memorie ricevute, redige e sottoscrive una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento; tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, gli OD competenti verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, ovvero accertano la validità della documentazione antimafia.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di SISCO le dichiarazioni necessarie per permettere agli OD di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 91 comma 1-bis del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici, pertanto comporta la decadenza totale della domanda.

Ai sensi di quanto indicato nel manuale autorizzazione di cui al decreto 3878 del 24.03.2022 non è più necessario verificare la regolarità contributiva (attraverso la richiesta del DURC sul portale INPS) in fase di istruttoria della domanda di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso.

Si fa comunque specifico riferimento al Manuale Unico PSR, paragrafo 2, reperibile sul portale di Regione Lombardia, sezione OPR.

20.1. Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, **pari al 50%** dell'importo del contributo concesso. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fidejussoria, redatta in conformità con il modello all'Allegato 8 (a cui aggiungere eventuale Allegato 8bis in caso di emissione della polizza a cura di un'Agenzia) come specificato al successivo paragrafo 23;
- quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioirenni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo "Documentazione antimafia".
- documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3, punto 2), dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi o SCIA;
 - nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, copia della fattura attestante l'inizio degli interventi o, se antecedente, copia del documento di trasporto presso il beneficiario. Tutte le fatture devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e la relativa operazione del PSR.

L'istruttoria deve verificare:

- 1) la correttezza e completezza della domanda di pagamento e della documentazione presentata dal beneficiario e, nel caso di sottoscrizione della fideiussione da parte di agenzie/filiali, deve acquisire conferma dalla sede centrale;
- 2) la documentazione antimafia.

In particolare, per quanto riguarda la fidejussione, il funzionario istruttore controlla la completezza e la correttezza della polizza, verifica che la polizza sia stata emessa a favore di OPR e contratta con un istituto di credito o assicurativo (in questo caso solo se iscritto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS). Nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata emessa da un'agenzia, la stessa deve essere accompagnata dalla conferma di validità emessa dalla sede, a cui deve essere allegata la copia di un documento di identità del firmatario della conferma stessa (Allegato 8bis). L'originale della polizza fideiussoria deve essere poi inviata dall'Amministrazione competente all'OPR, utilizzando il protocollo federato.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato determina l'anticipo da liquidare, redige e sottoscrive la relazione di controllo e la check-list dei controlli, controfirmati dal Dirigente responsabile.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico PSR", reperibile sul portale di Regione Lombardia, sezione OPR.

20.2. Erogazione del saldo

Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi previsto al paragrafo 16, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo relativamente al progetto approvato.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata **dopo novanta giorni non è ricevibile** e determina la decadenza totale del contributo concesso e l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

La richiesta di saldo avviene esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIS.CO., allegando la seguente documentazione:

1. giustificativi di spesa in copia (fatture o documenti contabili equivalenti), riportanti sempre il CUP, e tracciabilità dei pagamenti effettuati (documenti di pagamento quali bonifici/ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia dell'assegno, estratti conto delle carte di credito utilizzate per i pagamenti, MAV, mandati di pagamento per gli Enti pubblici), riportanti i riferimenti di pagamento e preferibilmente anche il CUP, accompagnati da relativa liberatoria secondo il modello in allegato 9 "Modello di dichiarazione liberatoria fatture" con indicato il codice CUP assegnato al progetto; le fatture emesse prima dell'assegnazione del codice CUP devono riportare il numero di domanda SIS.CO. con la quale sono stati richiesti gli interventi oggetto della fattura o il riferimento al decreto di approvazione delle disposizioni attuative dell'Operazione. Le fatture o documenti contabili equivalenti devono essere registrati in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSR 2014-2020 – Operazione 19.2.01 – 4.1.01" riportante anche il codice CUP relativo alla domanda finanziata. L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata);
2. per le spese di personale allegare: time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente i giorni impiegati nel progetto sul totale dei giorni dedicati da parte del personale (allegato 10) MODELLO DI TIMESHEET PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE INTERNO E PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA), i cedolini, contratti ove previsto, e i relativi documenti di pagamento (transazioni bancarie, assegni, mandati di pagamento per gli Enti pubblici, documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi quali i mod. F24 anche cumulativi);
3. quando è necessario acquisire la documentazione antimafia, di cui all'art. 84 e 91 del DLgs. 159/2011, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art 85 del D. Lgs. 159/2011, con indicazione dei familiari conviventi "maggioresanni" che risiedono nel territorio dello Stato, compilando il modulo

scaricabile dal sito internet della Prefettura di competenza. La documentazione antimafia non è necessaria quando il beneficiario è una Pubblica Amministrazione, un ente pubblico, un ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro Ente pubblico. L'evidenziazione di criticità in tema di documentazione antimafia comporta la decadenza dall'agevolazione. Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo "Documentazione antimafia";

4. dichiarazione sostitutiva - ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 - di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo il modello 6-bis allegato alle presenti disposizioni attuative;
5. computo metrico dello stato finale dei lavori a firma del direttore dei lavori riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere;
6. copia delle tavole progettuali definitive, comprensive della disposizione (layout) degli impianti generici, ossia elettrico, idraulico, termico, relative a quanto effettivamente realizzato, se variate rispetto a quelle iniziali;
7. documentazione attestante l'inizio degli interventi:
 - a. nel caso di opere edili, certificato di inizio lavori inoltrato al Comune (copia della notifica on line di inizio cantiere come specificato al paragrafo 5.3 "Data di inizio degli interventi", punto 2) o SCIA o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
 - b. nel caso di acquisto di impianti, macchine e attrezzature, il documento di trasporto;
8. dichiarazione di agibilità del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto ammesso a finanziamento o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
9. dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con ricevuta di deposito presso l'amministrazione competente, necessaria per programmi di intervento che comprendano la realizzazione di opere edili, limitatamente ai procedimenti amministrativi elencati nelle d.g.r. VIII/6919 del 2 aprile 2008 e VIII/8547 del 3 dicembre 2008, che include gli investimenti oggetto di finanziamento;
10. dichiarazione del Comune di regolarità della documentazione presentata, relativa agli interventi edili.
11. dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. n. 37/2008, modificato dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010) resa dall'impresa installatrice previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto stesso;
12. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 23, lettera b);
13. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali, compilata secondo i modelli Allegato n. 6 e Allegato n. 6bis alle presenti disposizioni attuative.
14. documentazione attestante la fine dei lavori come indicato al precedente paragrafo 16.

L'OD può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Il beneficiario, per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 26, deve provvedere all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa. Per maggiori approfondimenti si rimanda all'allegato 1 del documento "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" approvate con d.d.u.o. n 6354 del 5

luglio 2016 e d.d.u.o. n. 11014 del 14 settembre 2017, disponibili sul sito di Regione Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella sezione dedicata (<http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/comunicare-il-programma>).

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Per ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall'OD, relative all'erogazione del SAL, si rimanda al "Manuale Unico PSR", cap. 2. Controlli amministrativi.

21. Controlli tecnico-amministrativi per l'accertamento dei lavori

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. "visita in situ").

Il controllo è svolto sul 100% dei progetti ammessi e finanziati, entro 90 giorni dalla data di presentazione di tutta la documentazione prevista per la richiesta di saldo, tramite le seguenti verifiche:

- che le attività realizzate siano conformi agli obiettivi, nei tempi e nei modi del progetto approvato;
- che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di validazione della domanda di contributo;
- che in caso di realizzazione parziale degli investimenti ammessi a finanziamento, la spesa relativa agli interventi non realizzati non sia superiore al 30% della spesa complessiva ammessa a finanziamento. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento non sono considerati ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto;
- della documentazione allegata alla rendicontazione finale;
- dell'ammissibilità delle spese tramite l'esame della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- della documentazione e dei prodotti realizzati in corso di attività del progetto;
- del rispetto delle procedure previste dal d.Lgs 50/2016 Codice Appalti, laddove applicabile, e secondo quanto disciplinato dal provvedimento regionale D.d.s. 29/09/2017 n. 11824);
- le condizioni di cui al paragrafo "Condizioni per la presentazione della domanda" siano mantenute;
- gli investimenti siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati e conformi al progetto ammesso a finanziamento, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- gli investimenti non abbiano usufruito degli sgravi fiscali previsti dalla normativa statale.

L'OD può richiedere ulteriore documentazione se ritenuta necessaria. Terminato l'esame della documentazione il funzionario compila e sottoscrive la lista di controllo e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

L'OD comunica la chiusura dell'istruttoria al beneficiario che può partecipare, entro 10 giorni dalla data di trasmissione, al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, attraverso la presentazione di un'istanza di riesame con le osservazioni ed eventuale documentazione a corredo.

Il Dirigente responsabile, sulla base dell'istruttoria del funzionario incaricato, comunica entro 15 giorni l'accoglimento o il non accoglimento dell'istanza di riesame.

Ulteriori dettagli circa le verifiche che saranno effettuate dall'OD, relative all'erogazione del SALDO, si rimanda al "Manuale Unico PSR", cap. 2. Controlli amministrativi.

22. Controllo in loco

Il controllo in loco è eseguito dalle OD, su un campione almeno pari al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento e pagata da OPR, estratto sulla base di fattori di rappresentatività e di analisi del rischio definite dall'OPR, prima dell'erogazione del saldo del contributo. (Reg. (UE) N. 809/2014 e ss.mm.ii (art. 49 e seguenti).

Il controllo in loco prevede il controllo della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno, la destinazione o prevista destinazione dell'operazione che corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Viene anche verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità valutate in fase di istruttoria della domanda di sostegno ed attestate in fase di ammissibilità dall'Amministrazione competente e non ricomprese nei controlli sopra descritti (ad esempio la corretta quantificazione dell'investimento ammissibile e del relativo contributo, la corretta attribuzione dei punteggi di istruttoria, i requisiti soggettivi del richiedente, la valutazione di ammissibilità delle spese presentate in sede di domanda, la corretta acquisizione della documentazione propedeutica alle assegnazioni).

Il controllo in loco viene eseguito dall'OD: il funzionario che realizza il controllo in loco non può essere lo stesso che ha operato nel procedimento tecnico amministrativo (istruttoria domanda di aiuto e di pagamento).

Al termine del controllo effettuato il funzionario addetto è tenuto a redigere: la check list di controllo in loco, la relazione per la visita in situ e la relazione di controllo in loco.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto degli impegni essenziali e accessori e di quanto previsto dall'art. 63 del reg (UE) 809/2014 e di altri obblighi previsti dal presente bando.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico PSR" relativamente ai capitoli relativi ai controlli in loco.

22.1. Controlli sulla conformità ai requisiti in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro

Il GAL trasmette all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) l'elenco delle domande di contributo finanziate.

L'ATS provvede ad effettuare il controllo a campione, sulla base di criteri di priorità, al fine di verificare il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (salute e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", Deliberazione della Giunta Regionale n. X/3233/2015 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

Qualora si prevedano interventi di ristrutturazione il richiedente si impegna ad adottare le indicazioni contenute nelle "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" approvate con Decreto Direzione Generale Sanità n. 5368 del 29.05.2009, disponibile all'indirizzo Internet: <http://www.agriprel.it/Repository/deposito/Ig01/>; si impegna altresì a garantire il rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il controllo è previsto solo per le aziende estratte da parte dell'ATS e consiste nella verifica della corretta applicazione dell'esito dell'ispezione nella fase di accertamento dei lavori di cui al relativo paragrafo.

L'ATS inoltra al GAL l'elenco delle aziende ispezionate e l'esito relativo. Il GAL provvede a inviare l'esito all'O.D. di riferimento.

23. Fideiussioni

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal decreto n. 12641 del 23/10/2020, pubblicato sul BURL S.O. n. 44 del 28/10/2020 - "Manuale per la gestione delle garanzie dell'organismo pagatore regionale" e s.m.i., disponibile sul <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR>.

La polizza fideiussoria, intestata all'Organismo Pagatore Regionale è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 18 mesi di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'Organismo Pagatore Regionale;
- b) altri casi valutati dall'Organismo Pagatore Regionale, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Ai fini dell'erogazione del contributo le polizze fideiussorie devono essere rilasciate da istituti di credito o istituti assicurativi iscritti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

Lo svincolo della polizza fideiussoria viene disposto da OPR previa autorizzazione dell'OD competente, una volta eseguiti con esito positivo i necessari collaudi/controlli sulle opere/interventi eseguiti. OPR invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al 100% dell'anticipazione o, in caso di erogazione del saldo, al contributo concesso.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale autorizzazione al pagamento" cap. 3.2.1 – paragrafo Fideiussioni.

24. Controlli ex post

I controlli ex post vengono effettuati per le misure che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il pagamento del saldo del contributo, ai sensi del Regolamento (UE) 809/2014 (articolo 52) e ss.mm.ii, tenendo conto del periodo di impegno previsto nelle disposizioni attuative delle singole misure/operazioni.

OPR esegue un'estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex post e comunica all'OD interessata le domande estratte e da controllare.

Nell'ambito del controllo ex post, i controllori devono effettuare una verifica sul mantenimento degli impegni, in particolare di quelli per cui è richiesto il mantenimento durante tutto il periodo di impegno. Inoltre, devono essere verificati ulteriori elementi in base alla tipologia di progetto finanziato (es: assenza di modifiche sostanziali che alterano la destinazione, la funzionalità o l'utilizzo dell'investimento, assenza di doppio finanziamento, assenza di sconti ribassi o restituzioni delle spese, etc.).

Il controllo ex post include di norma un sopralluogo e la verifica della documentazione comprovante l'esistenza e/o l'attività dell'impresa o di altra documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi sottoscritti.

Al termine del controllo vengono redatte: la check list di controllo ex post, la relazione per la verifica in situ e la relazione di controllo ex post.

25. Decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di irregolarità accertate o rinuncia da parte del beneficiario.

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 26.1 – Impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo come stabilito al precedente paragrafo 9 – Divieto di cumulo degli aiuti;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativi dei controlli in loco e dei controlli ex post nei casi previsti, secondo quanto disciplinato dal D.d.s. n. 11972 del 4/10/2017.

La domanda ammessa a finanziamento decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al successivo paragrafo 26.2.

Si fa comunque specifico riferimento al "Manuale Unico PSR" relativamente al cap. 5 "Decadenza del contributo".

25.1. Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Operazione.

Se il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo precedente è accertato antecedentemente alla prima domanda di pagamento, il procedimento è avviato dal GAL, mentre se è accertato nell'ambito dell'istruttoria di una domanda di pagamento o successivamente, il procedimento è avviato dall'Organismo Pagatore Regionale.

Se si tratta di decadenza per rinuncia, si rimanda al successivo paragrafo 28.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio del procedimento s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Alla conclusione delle fasi di verifica del riesame sarà inviato all'interessato, tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza totale dal contributo nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,
- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e la revoca del provvedimento di decadenza.

Qualora siano state erogate somme a titolo di SAL o saldo, l'Organismo Pagatore Regionale richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

Per ulteriori dettagli relativi alle procedure di Decadenza fare riferimento al "Manuale Unico PSR" - cap. 5 "Decadenza del contributo".

26. Impegni

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.

26.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono i seguenti:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
2. mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 "Condizioni per la presentazione della domanda" fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento di cui al successivo punto 4;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento (Piano aziendale). In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
4. mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso, la funzionalità, l'utilizzo, la titolarità e la localizzazione degli investimenti finanziati. Nel caso di:
 - a) opere e impianti fissi, per 10 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
 - b) impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature, per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo; "
5. mantenere la capacità produttiva di strutture e impianti di trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, in modo che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente siano di provenienza aziendale e compresi nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea. Tale limite della capacità produttiva aziendale è relativo alle strutture e/o agli impianti finanziati;
6. raggiungere, per giovani agricoltori beneficiari del premio di primo insediamento ai sensi della Operazione 6.1.01 e finanziati con la presente operazione, i requisiti comunitari che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro, entro 24 mesi dalla data di insediamento; realizzare gli interventi ammessi a finanziamento
7. realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16 "Realizzazione degli interventi"
8. realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
9. in caso di realizzazione parziale del progetto, non superare il limite del 30% di cui al paragrafo 21;
10. presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 20.2 "Erogazione del saldo";
11. presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 20.2 nei termini stabiliti.

26.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono i seguenti:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, in conformità con quanto previsto nel Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016;
2. rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati;
3. presentare domanda di saldo del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come previsto dal bando al paragrafo 16 "Realizzazione degli interventi".

27. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- ritardo nella realizzazione degli interventi
- ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- proroga.
- Variante

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto tramite Sis.Co. per le domande di aiuto e tramite PEC per le domande di pagamento allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Gal nel caso di domande di aiuto;
- dell'OPR nel caso di domande di pagamento.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente e per conoscenza a OPR/Gal. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

28. Rinuncia

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte al contributo ovvero in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'OPR e al GAL.

La rinuncia totale deve essere comunicata tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in SIS.CO. o, in alternativa, mediante PEC inviata all'OPR e al GAL. La procedura di rinuncia totale va presentata in SISCO direttamente dal richiedente o suo delegato.

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al precedente paragrafo 27.

La rinuncia non è ammessa qualora le Amministrazioni competenti abbiano già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, quando la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tali limiti di riduzione, il contributo è revocato e comporta l'eventuale restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Per approfondimenti relativi alla procedura di decadenza per rinuncia, fare riferimento al "Manuale Unico PSR" - cap. 6.1 "Recesso/rinuncia dagli impegni".

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

29. Errori palesi

Gli errori palesi, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto (oppure della domanda di pagamento), compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere rilevati agevolmente nella domanda stessa. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente/beneficiario, che la presenta tramite Sis.Co.

Si considerano errori palesi:

- errori di compilazione della domanda che risultano evidenti in base ad un esame minimale della stessa quali, ad esempio un codice statistico o bancario errato;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) che emergono tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di errore palese è rilasciata o negata, dopo valutazione:

- dal Responsabile del procedimento (GAL) per quanti riguarda la domanda di aiuto;
- dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto riguarda le domande di pagamento.

L'esito della valutazione viene inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

La domanda di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto o di pagamento e deve essere presentata con le modalità indicate al paragrafo 12.3. Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di aiuto o di pagamento.

30. Monitoraggio dei risultati

30.1. Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori sono i seguenti:

	Nome indicatore	U.m.	Valore atteso al 2023
Indicatori QCM&V	O1 - Spesa pubblica totale	€	291.615,00
	O2 - Investimenti totali	€	833.185,71
	O3 - Numero di operazioni sovvenzionate	Num.	6
	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno usufruito di un sostegno	Num.	6
Indicatori PSL	Aziende finanziate	Num.	6
	Incremento produzione aziende finanziate	%	10
Indicatori ambientali	Miglioramento gestione liquami	%	5

30.2. Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

31. Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal GAL o dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

31.1. Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

31.2. Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

32. Sanzioni

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati nel vigente Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (Decreto OPR n. 7107/2010) per quanto applicabile alla luce degli aggiornamenti intervenuti nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

33. Informativa sul trattamento dati personali e pubblicità

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 12 alle presenti disposizioni attuative.

34. Riepilogo tempistiche

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione dell'Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Fase	Periodo - termine
Data inizio periodo di presentazione delle domande	14 giugno 2022
Data fine periodo di presentazione delle domande	17 settembre 2022, ore 12,00
Termine chiusura istruttorie	21 ottobre 2022
Data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione al finanziamento	26 ottobre 2022
Termine per la realizzazione degli interventi	12 mesi

35. Lista degli allegati

ALLEGATO 1 - Nuove macchine e attrezzature ammissibili

ALLEGATO 2 – Specifiche tecniche relative agli interventi

ALLEGATO 3 – Classificazione interventi

ALLEGATO 4 – Cumulabilità credito d'imposta

ALLEGATO 5 - Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola

ALLEGATO 6 e 6 bis – Modulo di autocertificazione "Fonti di aiuto"

ALLEGATO 7 – Autorizzazione del proprietario

ALLEGATO 8 – Schema fideiussione

ALLEGATO 8bis – Schema di conferma polizza fideiussoria

ALLEGATO 9 – Modello liberatoria fatture

ALLEGATO 10 - Timesheet personale

ALLEGATO 11 – Dichiarazione titolo abilitativo

ALLEGATO 12 – Trattamento dei dati personali

PAGINA VUOTA

ALLEGATO 1 - Nuove macchine e attrezzature ammissibili

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1 – IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi
2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio
3. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica
4. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva
5. Barre umettanti portate o semi-portate per diserbo
6. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

CAPITOLO 2 – MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature
2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

CAPITOLO 3 – ROLLER CRIMPER

CAPITOLO 4 – SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo
2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

- 5.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità
- 5.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili
 1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili
 2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.2. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili
 - 2.3. Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili
 3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interramento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 - 3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale
 4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili
 5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

CAPITOLO 6 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale
2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti

CAPITOLO 7 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

CAPITOLO 8 – TRATTRICI

PREMESSA

Sono ammissibili a finanziamento solo le macchine e le attrezzature che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di:

- riduzione di quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti;

- diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e di semina su sodo; - gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento.

Tutte le macchine e le attrezzature finanziate devono rispondere alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i.) e alle norme tecniche dedicate.

Le motivazioni dell'acquisto delle nuove macchine e attrezzature devono essere dettagliate nel Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, di cui all'Allegato 3.

Nel presente Allegato le macchine e le attrezzature nuove che possono essere oggetto di finanziamento sono descritte nelle loro caratteristiche generali, con approfondimenti specifici che evidenziano i **requisiti indispensabili di ammissibilità riferiti alla fabbricazione delle nuove macchine e attrezzature.**

Si precisa il significato dei seguenti termini ai fini del presente Allegato:

- **macchina operatrice semovente:** da intendersi come macchina operatrice agricola dotata di motore per autotrazione e non accoppiabile alla trattrice;
- **macchina operatrice portata/semiportata/trainata:** da intendersi come macchina operatrice agricola priva di motore per autotrazione e funzionante solo se accoppiata alla trattrice; - **attrezzatura:** da intendersi come:
 - **dotazione a corredo di una macchina operatrice** semovente o di una macchina operatrice accoppiata alla trattrice (ad es. carro-botte correato di attrezzatura per lo spandimento tramite iniezione profonda degli effluenti di allevamento);
 - **attrezzatura fissa o mobile a completamento di impianti** (ad es. sistema di miscelazione per impianto di stoccaggio effluenti di allevamento, manichetta flessibile per sistema ombelicale di distribuzione effluenti di allevamento non palabili);
 - **dispositivi elettronici** (ad es. sensori, rilevatori GPS, ecc.).

I danneggiamenti o le perdite delle nuove macchine e attrezzature finanziate non sono riconducibili alle cause di forza maggiore che è possibile riconoscere per mancato rispetto degli impegni connessi alle presenti disposizioni attuative.

CAPITOLO 1 - IRRORATRICI E AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (DRONI)

1. Macchine irroratrici semoventi

Sono ammissibili le macchine irroratrici semoventi dotate delle più recenti soluzioni tecnologiche, innovative sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza per l'operatore.

L'esposizione a polveri e aerosol generati durante i trattamenti fitosanitari rappresenta una minaccia per l'operatore, perché lo espone a sostanze attive responsabili di fenomeni di tossicità acuta e cronica. È fondamentale quindi che le cabine di guida delle macchine irroratrici semoventi offrano un elevato livello di protezione, rappresentato dalle cabine omologate in classe IV, pressurizzate e dotate di sistemi di filtraggio ai carboni attivi.

Cabine di guida omologate in classe IV

Nell'ambito delle macchine irroratrici semoventi il grado di protezione delle cabine di guida è definito dalla normativa EN 15695-1 e -2.

Le cabine omologate in classe IV dotate di filtri ai carboni attivi offrono attualmente il livello di protezione più alto, proteggendo l'operatore contro polvere, materiale nebulizzato (aerosol) e vapori, modalità attraverso cui sono solitamente distribuiti in campo i prodotti fitosanitari.

Per mantenere il grado di efficienza richiesto dalla normativa i filtri a carboni attivi di classe IV devono essere periodicamente sostituiti.

Per ottenere una ulteriore sicurezza nei confronti di polveri, aerosol e vapori la cabina delle macchine irroratrici semoventi deve essere di tipo "pressurizzato", in cui cioè l'ambiente interno è mantenuto ad una pressione leggermente superiore a quella esterna, impedendo in tal modo qualsiasi immissione di aria non filtrata.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura ambientale gli obiettivi sono mirati principalmente alla conservazione delle qualità fisiche del suolo.

A questo scopo le irroratrici semoventi devono essere dotate di pneumatici "a flessione molto elevata" o VF, in grado di distribuire il peso della macchina sul terreno minimizzando la compattazione del suolo, sia in superficie che negli strati più profondi.

Pneumatici a flessione molto elevata (VF)

I cosiddetti "pneumatici a flessione molto elevata", o "Very High Flexion Tyre" identificati come VF sugli pneumatici, sono specificatamente studiati per l'uso agricolo.

La pressione di gonfiaggio molto bassa, mantenuta costante indipendentemente dalla velocità, determina una significativa riduzione del compattamento del suolo e il mantenimento della sua struttura e porosità, aspetti che risultano particolarmente interessanti nei sistemi agricoli che adottano la minima lavorazione o lavorazione su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate di cabina di guida omologata in classe IV, pressurizzata e dotata di filtri ai carboni attivi;
- devono essere equipaggiate con pneumatici "a flessione molto elevata" o VF;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - atomizzatori per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2;
 - barre irroratrici dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva, di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 3;
 - barre umettanti, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 4.

2. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di pannelli atti al recupero del prodotto che non va a bersaglio

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che permettono contemporaneamente l'irrorazione ed il recupero del prodotto non intercettato dalla vegetazione, mediante l'impiego di varie configurazioni meccaniche: deflettori, collettori e tunnel.

Sono dette "a tunnel" o "a recupero" poiché avvolgono il filare su entrambi i lati durante il trattamento e consentono di recuperare il prodotto che non giunge a bersaglio.

I nebulizzatori ed il sistema di aspirazione del prodotto non andato a bersaglio sono alloggiati su due pannelli o pareti contrapposte che racchiudono i filari e la chioma; il prodotto recuperato viene filtrato e riportato nella cisterna principale.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di recupero/aspirazione e reimmissione nella cisterna principale del prodotto che non va a bersaglio.

3. Atomizzatori semi-portati o trainati per colture arboree dotati di dispositivi a carica elettrostatica

Sono macchine operatrici, di solito utilizzate in vigneto, che effettuano irrorazione mediante aeroconvezione e dotate di dispositivi che imprimono carica elettrica alle gocce di prodotto fitosanitario da distribuire opposta rispetto a quella della vegetazione bersaglio. In questo modo è favorita la distribuzione di fitofarmaco sulla vegetazione, diminuendo le gocce disperse nell'ambiente per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di impressione della carica elettrostatica alle particelle di prodotto da distribuire non rimovibile, in modo che le stesse macchine non possano essere utilizzate per distribuzione del prodotto mediante la sola aeroconvezione.

4. Barre irroratrici portate o semi-portate dotate di manica d'aria e di ugelli anti-deriva

Si tratta di barre irroratrici per la distribuzione di prodotti fitosanitari su colture erbacee in pieno campo, accessoriate di manica d'aria e dotate di ugelli anti-deriva.

Le barre irroratrici con manica d'aria, dette barre "aero-assistite" o "aria-assistite", sono dotate di un ventilatore il cui flusso d'aria è convogliato lungo la barra attraverso un'apposita manica gonfiabile.

L'aria esce dalla manica solo in corrispondenza degli ugelli e viene indirizzata verso il basso generando una turbolenza che apre la vegetazione e determina una migliore deposizione sulle lamine fogliari delle gocce diffuse dagli ugelli. Questo flusso d'aria ha un efficace effetto anti-deriva, poiché riduce notevolmente la scia di gocce che restano sospese in atmosfera dietro alla barra irroratrice in funzione, anche in presenza di vento.

Il funzionamento della manica d'aria può essere escluso: infatti in particolari situazioni, ad esempio, nell'ipotesi di trattamento su terreno privo di vegetazione e in assenza di vento, è sconsigliato in quanto può addirittura accentuare il fenomeno della deriva.

Tipologie ammissibili di ugelli anti-deriva

Le barre dotate di manica d'aria devono essere accessoriate con ugelli anti-deriva, classificati come tali dal costruttore, che devono essere esclusivamente riconducibili alle seguenti tipologie: a) Ugelli con pre-orifizio.

Presentano un pre-orifizio calibrato e una camera di turbolenza che riducono la pressione, determinando la formazione di gocce di media dimensione, meno soggette a deriva o a gocciolamento.

b) Ugelli ad induzione/inclusione d'aria.

Sono caratterizzati da particolari fori posti lateralmente o frontalmente, che determinano l'aspirazione e l'incorporazione di una certa quantità d'aria all'interno del flusso di acqua.

Le gocce che si formano risultano più grandi e con numerose bolle d'aria al loro interno, e sono capaci di una maggiore penetrazione e diffusione all'interno della copertura vegetale, unitamente a scarsissime perdite per deriva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere dotate contemporaneamente sia di manica d'aria che di ugelli anti-deriva;
- devono essere dotate di dispositivi di geolocalizzazione e controllo automatico della chiusura delle sezioni.

5. Barre umettanti portate o semi-portate per diserbo

Sono barre utilizzate per la distribuzione tramite contatto di erbicidi non selettivi.

Il prodotto erbicida raggiunge il bersaglio per contatto fra le erbe infestanti e il materiale di cui è ricoperta la barra, imbibito dell'erbicida. La distribuzione non avviene quindi generando uno spruzzo attraverso ugelli. Solo le infestanti che entrano in contatto con gli organi lambenti della barra subiscono l'effetto dell'erbicida; in tal modo è ridotta quasi totalmente la dispersione accidentale del prodotto fitosanitario nell'ambiente.

I materiali assorbenti utilizzati sulla barra (spazzole, lembi, rulli, corde, barre spugnose) possono essere imbibiti per capillarità, gravità, leggera pressione o bagnatura diretta tramite ugelli.

Queste macchine operatrici sono impiegate per il diserbo totale, ad esempio per l'applicazione di diserbante su manto erboso, e per il diserbo in post emergenza.

6. Aeromobili a pilotaggio remoto (Droni)

Sono apparecchi volanti privi di pilota a bordo (droni), utilizzati per telerilevamento o trattamenti localizzati, mediante posizionamento programmato effettuato tramite GPS.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere di tipo aereo, omologati allo scopo e dotati di apposita matricola;
- devono essere utilizzati in conformità e per gli scopi stabiliti al punto A4 dell'Allegato al decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

CAPITOLO 2 - MACCHINE OPERATRICI PER LA MINIMA LAVORAZIONE

1. Macchine operatrici per la minima lavorazione o "minimum tillage" combinate ad altre attrezzature

Sono macchine operatrici portate, semi-portate o trainate, che consentono la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo non preventivamente lavorato.

La tecnica adottata prevede infatti un'unica lavorazione superficiale del terreno, in alternativa alle usuali pratiche agronomiche.

Queste macchine sono dotate di serie di organi lavoranti di diverso tipo, costituiti da denti fissi/elastici, di dischi e di rulli di varia conformazione e misura, non mossi dalla presa di potenza della trattrice.

Il terreno sodo è smosso senza causarne l'inversione degli strati per una profondità massima di 20 cm e limitando il rivoltamento del residuo colturale, che al termine della lavorazione si presenta in parte ancora in superficie o leggermente incorporato nel suolo.

Queste macchine operatrici devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere macchine per la preparazione del letto di semina in un unico passaggio a partire da terreno sodo;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;

- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la minima lavorazione non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa.

2. Macchine operatrici per la lavorazione in bande o "strip tillage" combinate ad altre attrezzature

Le macchine operatrici per la lavorazione in strisce o bande, cosiddetta "strip tillage", possono essere assimilabili a quelle per la minima lavorazione, ma con la specifica caratteristica di lavorare il suolo solamente lungo la fila di semina, lasciando intatto lo spazio di suolo tra le file.

Questa tecnica, infatti, si applica a colture con interfila superiore ai 40 cm e prevede che il terreno nelle interfila resti intatto e non lavorato; la semina, di solito eseguita successivamente, deve avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per determinare la sovrapposizione della fila di semina sulla fascia lavorata.

Queste macchine devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali, quali ad esempio semina, fertilizzazione, diserbo o geodisinfestazione.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire una lavorazione in bande con un interfila minima di 40 cm, intesa come distanza minima tra gli assi centrali di due bande adiacenti;
- ciascuna banda deve essere di larghezza non superiore a 20 cm;
- devono consentire una lavorazione del terreno a profondità non superiore a 20 cm, indipendentemente dalla possibilità di regolazione della macchina da parte dell'operatore;
- devono presentare organi lavoranti passivi, ossia non mossi dalla presa di potenza o idraulicamente;
- devono essere combinate ad attrezzature per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione); le attrezzature combinate alla macchina operatrice per la lavorazione in bande non devono poter essere utilizzate in modo indipendente dalla macchina stessa;
- devono poter avvalersi di un sistema di guida satellitare di precisione attiva per l'esecuzione contemporanea di altre operazioni colturali (ad es. semina, fertilizzazione, diserbo, geodisinfestazione).

CAPITOLO 3 – ROLLER CRIMPER

Sono rulli appositamente progettati, comunemente chiamati anche "rullo trincia", "rullo piegatore" o "trincia passiva", destinati ad abbattere la copertura vegetale risultante da *cover crops* o residui colturali, senza ricorrere a diserbanti chimici o attrezzi azionati dalla presa di potenza.

Si tratta generalmente di un rullo portato, o di un sistema di rulli, fisso o basculante, su cui sono fissate delle lame o losanghe con collocazione longitudinale, diagonale, a spirale o a "V" rispetto al senso di marcia. Ideale per l'adozione di sistemi di agricoltura conservativa, può essere collocato anteriormente e/o posteriormente alla trattrice, in funzione delle caratteristiche della copertura vegetale da gestire o di un eventuale abbinamento a contestuali operazioni di semina su sodo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- deve essere portato;
- deve essere passivo, ossia non mosso dalla presa di potenza o idraulicamente;
- non deve effettuare lavorazioni del terreno, ma limitarsi alla gestione della copertura vegetale (anche i residui colturali).

CAPITOLO 4 - SEMINATRICI

1. Seminatrici per semina su sodo

Sono seminatrici appositamente progettate per consentire la deposizione della semente in un unico passaggio in un suolo non precedentemente lavorato (sodo) e in presenza di residui colturali.

Queste macchine possono eseguire anche altre operazioni in contemporanea alla semina quali concimazione localizzata, diserbo e geodisinfestazione attraverso attrezzature aggiuntive o per caratteristiche proprie di funzionamento/costruzione.

Le seminatrici per la semina su sodo sono macchine trainate, semi-portate o portate, dotate di organi lavoranti passivi, cioè non mossi dalla presa di potenza, costituiti da dischi o stelle di vario tipo, che devono essere in grado di aprire e richiudere i solchi di semina riducendo al minimo l'azione di disturbo del suolo, per un'ampiezza massima di lavoro di 8-10 cm e una profondità commisurata alle esigenze di semina.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono consentire la semina diretta, ossia su terreno sodo non precedentemente lavorato, e in presenza di residuo colturale (secco o vivente);

- devono essere specifiche per semine di precisione (seminatrici monogerme – es. mais), per semine in linea (es. frumento), ma possono essere anche adattabili a entrambi gli usi.
- Devono essere macchine trainate, semi-portate o portate, i cui organi lavoranti, esclusivamente passivi, devono essere in grado di aprire e richiudere i solchi di semina riducendo al minimo l'azione di disturbo del suolo.

2. Seminatrici pneumatiche corredate di dispositivi atti a limitare la dispersione nell'ambiente di polveri derivanti dalla concia delle sementi

La semina di colture quali mais o soia di solito prevede l'utilizzo di semente conciata distribuita attraverso seminatrici di precisione, definite anche "pneumatiche" in quanto il trasferimento del seme dalla tramoggia e la sua deposizione nel terreno a distanza prestabilita avviene grazie ad una depressione pneumatica generata da un ventilatore centrifugo aspirante.

I modelli più recenti sono dotati di sistemi che riducono la dispersione nell'ambiente dei prodotti concianti.

In particolare, questi sistemi possono prevedere una riduzione del livello di depressione, con un conseguente minor flusso di aria uscente, o più spesso l'adozione di deflettori che convogliano lo scarico d'aria in prossimità del terreno o direttamente nel solco, o in alternativa all'interno delle tramogge porta-seme, di solito in presenza anche di particolari filtri. I deflettori possono anche essere dotati di nebulizzatori d'acqua atti a favorire l'intercettazione e il deposito sul terreno della sostanza attiva.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere equipaggiate con dispositivi specificatamente progettati per limitare la dispersione di polveri derivanti dalla concia delle sementi.

Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di kit per adattamento di seminatrici già presenti in azienda.

CAPITOLO 5 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO NON PALABILI

La distribuzione degli effluenti non palabili in campo, indipendentemente dalla modalità di trasporto/convogliamento dell'effluente dalla vasca di raccolta al campo, con macchina operatrice semovente, con carbotte o con sistema ombelicale, deve avvenire esclusivamente attraverso sistemi di spandimento a bassa emissione di ammoniaca. Le soluzioni applicative di questi sistemi ammissibili a finanziamento sono riportate di seguito.

Per semplicità espositiva è utilizzato il termine "effluenti d'allevamento" intendendo con esso sia gli effluenti d'allevamento in senso stretto, sia il digestato equiparabile all'effluente d'allevamento.

5.1 Condizioni indispensabili di ammissibilità

Sono ammissibili le nuove macchine operatrici e le attrezzature di cui al successivo paragrafo 5.2 del presente capitolo, alle seguenti **condizioni indispensabili**:

- Il richiedente deve intervenire in un'ottica di **razionalizzazione dell'intero sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili**, che deve essere dettagliatamente descritto nel "Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola", di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni attuative;
- le nuove macchine, attrezzature ed altre spese ammissibili devono essere destinate a costituire **un nuovo sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabili** o, in alternativa, a **completare i sistemi aziendali di gestione degli effluenti di allevamento non palabili** già avviati.

In entrambi i casi il sistema aziendale di gestione degli effluenti di allevamento non palabile deve essere efficiente ed innovativo, ossia costituito da **macchine, attrezzature e sistemi informativi contemporaneamente presenti**, che devono possedere le seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici/macchine operatrici semoventi in grado di garantire l'attivazione della distribuzione degli effluenti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del Capitolo 6;
4. sistema di controllo della quantità di effluente distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;
5. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti sulle macchine operatrici qualora non installati nelle vasche di stoccaggio.

Si precisa che le trattrici, ad eccezione di quelle definite al successivo capitolo 8, non sono ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti disposizioni attuative. B) Dotazioni delle vasche di stoccaggio:

1. attrezzature per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;

2. sistema di miscelazione;
3. attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti (in alternativa deve essere presente in azienda un'analisi annuale degli effluenti di allevamento per tutto il periodo di durata degli impegni essenziali), qualora non presenti sulle macchine operatrici.

C) Il sistema di gestione degli effluenti di allevamento deve inoltre prevedere almeno:

1. l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali (eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni)
2. la mappatura delle produzioni;
3. l'impiego di hardware e software in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

Nel caso delle nuove macchine e delle attrezzature di cui al successivo paragrafo 5.2 punto 3 (3.1 e 3.2), il possesso delle dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali stabilite dalle precedenti lettere A) e C), è **opzionale**.

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di distribuzione degli effluenti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

Non è ammessa la sostituzione di macchine o attrezzature già presenti in azienda.

5.2 Macchine operatrici e attrezzature ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le nuove macchine operatrici e attrezzature di seguito descritte:

1. Macchine operatrici semoventi corredate di attrezzature per la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili

Sono macchine operatrici semoventi dotate di sistemi di guida avanzati e corredate di attrezzature per la distribuzione localizzata, interrata e differenziata degli effluenti di allevamento non palabili.

Si tratta di macchine di moderna concezione che integrano sensori GPS con precisione sub-metrica e sistemi di guida assistita/semi-automatica, corredate da appositi software che consentono una regolazione accurata della dose da distribuire, la registrazione e il controllo delle operazioni di campo svolte.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono possedere un sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica;
- devono possedere un sistema di guida assistita/semi-automatizzata connessa al sistema GPS;
- deve essere possibile controllare direttamente le operazioni svolte dalle attrezzature per la distribuzione: presenza di display di controllo, compatibilità/connettività con sistemi VRT, software di gestione e registrazione delle operazioni svolte, eccetera;
- devono essere dotate di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:
 - a. attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1;
 - b. attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2;
 - c. attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3.

2. Attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili

2.1. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili

Queste attrezzature consentono lo spandimento rasoterra dell'effluente in modo che questo sia posizionato direttamente in prossimità del terreno attraverso barre di elevata larghezza di lavoro, provviste di tubi adduttori flessibili. L'assetto tipico prevede barre della larghezza di 12 m con tubazioni distanziate di 30 cm. In questo modo diventa possibile sia applicare l'effluente su tutta la superficie del terreno sia localizzarlo su una parte di essa (distribuzione in banda) per la fertilizzazione in copertura di colture seminate a file.

Nel primo caso nella parte inferiore di ogni tubo distributore è presente un piatto deviatore, che permette di aumentare la superficie di terreno interessata dalla distribuzione del singolo tubo con una leggera sovrapposizione dei getti di due tubi contigui.

Nel secondo caso l'effluente fuoriesce direttamente da orifici o da una serie di tubi flessibili.

2.2. Attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che hanno la stessa configurazione di quelle per la distribuzione in banda (larghezza massima di 8-12 m) con in aggiunta un deflettore posto nella parte distale del tubo adduttore che permette di depositare il liquame sotto la coltura e sopra il suolo, senza contaminazioni della parte aerea. Questa tecnica è applicabile su prati e cereali autunno-vernini la cui la vegetazione abbia un'altezza minima di 8 cm: il deflettore sposta lateralmente gli steli e le foglie che, dopo il rilascio del liquame, ritornano nella posizione iniziale. La banda del liquido viene quindi coperta dalla vegetazione che funge da protezione contro i fenomeni ambientali che favoriscono la volatilizzazione.

2.3 Attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili

Sono attrezzature che consentono la distribuzione e il contestuale interrimento dell'effluente in campo.

In base alle loro caratteristiche e alle modalità operative si distinguono essenzialmente in due categorie, di seguito descritte:

- 1) "a solco aperto", in cui gli assolcatori, a lama o a disco singolo o doppio, spazati di 20-40 cm, incidono il terreno a profondità non superiore a 5-6 cm e lasciano aperto un profilo che viene riempito dall'effluente tramite tubi adduttori;
- 2) "a solco chiuso", in cui l'effluente è iniettato ad una profondità di 15 cm in un solco creato da denti o dischi e poi richiuso da dischi o rulli.

3. Macchine operatrici e attrezzature per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Il sistema ombelicale prevede che l'effluente non palabile sia convogliato in prossimità del campo attraverso un impianto di tubature sotterranee o trasportato attraverso carro-botte.

Il trasporto nell'appezzamento avviene tramite una manichetta flessibile collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattore per le operazioni di spandimento e interrimento dell'effluente.

L'attacco della manichetta alla macchina operatrice avviene attraverso un particolare snodo che evita lo schiacciamento del tubo durante le manovre di svolta, man mano che la trattore avanza sul terreno.

3.1. Macchine operatrici portate per la distribuzione e l'interrimento degli effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Si tratta di macchine operatrici accoppiate alla trattore e collegate alla manichetta flessibile tramite uno apposito snodo.

Al fine di minimizzare le emissioni di ammoniaca durante le operazioni di spandimento, le modalità di distribuzione e/o interrimento dell'effluente di allevamento non palabile devono essere riconducibili a quelle delle macchine operatrici descritte nel paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotate di organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1;
- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2;
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3.

3.2. Attrezzature per il convogliamento e la distribuzione di effluenti di allevamento non palabili tramite sistema ombelicale

Nell'ambito dei sistemi ombelicali di distribuzione degli effluenti non palabili sono ammessi a finanziamento le seguenti attrezzature per il convogliamento e lo spandimento degli effluenti in campo:

- a) manichette flessibili specificatamente progettate per il convogliamento degli effluenti non palabili sino alla macchina operatrice adibita allo spandimento/interramento;
- b) pompa centrifuga o volumetrica;
- c) carrello arrotolatore per manichette;
- d) attrezzature mobili "a carrello" utilizzate per lo spandimento lungo l'appezzamento, nel caso in cui la manichetta non sia collegata alla macchina operatrice accoppiata alla trattrice.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- sono ammissibili solo attrezzature specificatamente progettate ed utilizzate in modo esclusivo per il convogliamento e lo spandimento in campo degli effluenti di allevamento.

Non sono ammissibili a finanziamento attrezzature utilizzabili anche per l'irrigazione.

4. Carribotte per la distribuzione/interramento degli effluenti di allevamento non palabili

La più comune pratica agricola prevede il pompaggio degli effluenti di allevamento dalla vasca di raccolta al carrobotte per il trasporto in campo, dove successivamente avviene la distribuzione.

I carribotte ammissibili a finanziamento devono possedere gli organi atti alla distribuzione dell'effluente d'allevamento, così come descritti nel precedente paragrafo 2 di questo capitolo.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

devono essere dotati di attrezzature per la distribuzione dell'effluente d'allevamento, esclusivamente delle seguenti tipologie alternative:

- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.1;
- attrezzature per lo spandimento rasoterra in banda con deflettore degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.2;
- attrezzature per lo spandimento sotto-superficiale degli effluenti di allevamento non palabili, assimilabili a quanto descritto nel successivo paragrafo 2.3;

5. Attrezzature ed altre spese ammissibili per la gestione di effluenti di allevamento non palabili

- a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice:
 - sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
 - attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione degli effluenti.
- b) Attrezzature per le vasche di stoccaggio:
 - attrezzature (sensori) integrate al sistema di distribuzione per il monitoraggio del livello degli effluenti nella vasca;
 - sistema di miscelazione;
 - attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto degli effluenti.
- c) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione degli effluenti di allevamento per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - integrare le informazioni sul livello degli effluenti nelle vasche di stoccaggio nel sistema di distribuzione;
 - gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - registrare le operazioni svolte, compreso il trasporto in campo degli effluenti;
 - registrare le quantità distribuite;
 - archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico.

CAPITOLO 6 – MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E ALTRE SPESE AMMISSIBILI PER LA GESTIONE DEI FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Le macchine operatrici, attrezzature e spese elencate al presente capitolo 6 sono ammissibili a finanziamento solo se sono destinate a costituire un nuovo sistema aziendale di gestione dei fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento oppure a completare i sistemi aziendali già avviati.

In entrambi i casi il sistema di gestione dei fertilizzanti (per semplicità espositiva è utilizzato il termine "fertilizzanti" intendendo con esso i fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento) deve possedere caratteri di efficienza ed innovazione, vale a dire essere costituito da **macchine, attrezzature e sistemi informativi che devono essere contemporaneamente presenti** ed in possesso delle seguenti dotazioni/caratteristiche minime ed essenziali:

A) Dotazioni della trattrice o della macchina operatrice:

1. sistemi di guida assistita e/o automatizzata installati sulle trattrici in grado di garantire l'attivazione della distribuzione dei fertilizzanti con applicativi integrati e gestibili dal posto di guida;
2. sistema di localizzazione GPS con precisione submetrica installato sulla trattrice o sulla macchina operatrice;
3. macchina operatrice con sistema di spandimento a rateo variabile (VRT), così come descritto al paragrafo 1 del presente capitolo;
4. sistema di controllo della quantità di fertilizzanti distribuito in relazione alla velocità di avanzamento;

Si precisa che le trattrici, ad eccezione di quelle definite al successivo capitolo 8, non sono ammissibili a finanziamento ai sensi delle presenti disposizioni attuative. B) Il sistema di gestione dei fertilizzanti deve inoltre prevedere almeno:

- l'analisi dei terreni per caratterizzare i mappali (eseguita almeno due volte nel corso del periodo di durata degli impegni);
- la mappatura delle produzioni;
- l'impiego di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:
 - a. gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
 - b. predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
 - c. gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
 - d. registrare le operazioni svolte;
 - e. registrare le quantità distribuite;
 - f. archiviare gli eventi di distribuzione su supporto informatico per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;

Il richiedente si deve impegnare a utilizzare e a mantenere in efficienza il sistema di gestione dei fertilizzanti per un periodo di almeno cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo, e a conservare le registrazioni delle operazioni di distribuzione effettuate nel corso di tale periodo.

1. Spandiconcime a rateo variabile con limitazione della distribuzione laterale

Gli spandiconcime dotati di dispositivi "a rateo variabile" o VRT consentono la regolazione puntiforme della dose di concime distribuito e sono dotati di un rilevatore GPS che determina in continuo la posizione della macchina nell'appezzamento trattato.

La macchina operatrice è in grado di modulare la quantità di concime distribuita in primo luogo secondo quanto contenuto nella "mappa di prescrizione" caricata, ma anche in relazione alla velocità di avanzamento lungo il campo.

In determinate situazioni, ad esempio nel caso di trattamenti in prossimità di corsi d'acqua, deve essere possibile regolare la larghezza di lavoro attraverso appositi limitatori laterali, evitando così perdite di prodotto e potenziali fonti di inquinamento.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere corredati di dispositivi VRT in grado di regolare la dose di concime distribuita anche in base alla velocità di avanzamento;
- devono essere dotati di sistemi per la limitazione laterale della larghezza di lavoro.

Non sono ammissibili kit VRT per l'adattamento di macchine già presenti in azienda.

2. Attrezzature e altre spese ammissibili per la gestione dei fertilizzanti a) Attrezzature da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice:

- sistema di localizzazione GPS con precisione sub-metrica da installare su trattrici o macchine operatrici già presenti in azienda;
- attrezzature per la misura indiretta del contenuto in azoto dei fertilizzanti, da installare sulle macchine operatrici già presenti in azienda per la distribuzione dei fertilizzanti stessi.

b) Spese sostenute nell'ambito del sistema di gestione dei fertilizzanti per acquisto di sistemi informatici (hardware e software) in grado di:

- gestire, analizzare e interpretare i dati di produzione, delle caratteristiche dei terreni e georeferenziare gli appezzamenti;
- predisporre piani di concimazione sulla base dei fabbisogni colturali determinando le dosi da distribuire con il metodo del bilancio dei nutrienti in modo conforme alla Direttiva nitrati (Direttiva 91/676/CEE);
- gestire le informazioni di distribuzione e il comando dei dispositivi di distribuzione delle macchine operatrici;
- registrare le operazioni svolte;
- registrare le quantità distribuite;
- archiviare gli eventi di distribuzione su supporto e informatico.

CAPITOLO 7 – SISTEMI DI GUIDA SEMI-AUTOMATICA PER TRATTRICI O MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Sono sistemi di navigazione tramite posizionamento GPS, da installare sulla trattrice o sulla macchina operatrice semovente, che consentono la guida semiautomatica, intervenendo direttamente sullo sterzo.

Questi sistemi trovano particolare applicazione durante le fasi di preparazione del terreno e soprattutto nel corso delle operazioni di semina, concimazione o trattamento con prodotti fitosanitari, evitando, ad esempio, la sovrapposizione tra le fasce trattate.

L'intervento dell'operatore è richiesto solamente in fase di manovra, non nel corso del lavoro.

Requisiti indispensabili di ammissibilità:

- devono essere nuovi dispositivi per l'adattamento di trattrici o macchine operatrici semoventi già presenti in azienda;
- devono consentire il controllo attivo dello sterzo per il mantenimento del tracciato di guida.

Al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, il richiedente deve allegare una dichiarazione con la quale si impegna a conservare le registrazioni delle suddette lavorazioni del terreno e delle operazioni colturali eseguite mediante il sistema di guida oggetto di contributo, per un periodo di almeno 5 anni decorrente dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

CAPITOLO 8 – TRATTRICI

Sono ammissibili le nuove macchine trattrici dotate di motore elettrico che utilizza l'energia accumulata in una o più batterie ricaricabili.

ALLEGATO 2 – Specifiche tecniche relative agli interventi

di cui ai paragrafi 5.1 5.2

Punto A

Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di **titolo abilitativo**. In alternativa è ammessa la presentazione, in sede di domanda, della sola richiesta di conseguimento del titolo abilitativo, fermo restando l'obbligo, da parte del richiedente, di trasmettere il titolo abilitativo entro 20 giorni dal termine per la presentazione delle domande a valere sul presente bando. Trascorso tale termine la domanda di aiuto, anche se già istruita positivamente viene esclusa dalla graduatoria.

Tra gli interventi ammissibili sono compresi anche la nuova costruzione (solo entro il centro aziendale), la ristrutturazione, il restauro o il risanamento conservativo di strutture di stoccaggio dei prodotti/sottoprodotti aziendali.

Con riferimento al paragrafo 10 i punteggi sono attribuiti:

- solo agli interventi ammissibili,
- solo in presenza di idonea documentazione comprovante i requisiti indicati nella tabella "Criteri di valutazione".

I costi di demolizione totale di un fabbricato aziendale non sono ammissibili.

Punto B

I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto, relative alle caratteristiche degli interventi proposti; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell'amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest'ultimo. La rimozione dell'amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine per la conclusione degli interventi finanziati.

Paragrafo 12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il progetto delle opere edili s'intende regolarmente presentato e può essere oggetto di completamento in presenza di **almeno uno** dei disegni indicati. L'assenza di tutti i disegni relativi alle opere richieste a finanziamento, compresi quelli relativi alla disposizione degli impianti generici, determina la **non ammissibilità** della domanda.

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche o il prezzario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del **20%**; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

Nel caso in cui il titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi richiesti sia una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), si rammenta che tale titolo è disposto dall'articolo 6, comma 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010, la cui modulistica in Regione Lombardia è stata approvata con D.g.r. 8 maggio 2015 n. X/3543, ed è limitato ai casi riportati nel citato comma:

"2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;*

- b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;*
 - c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrati e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;*
 - d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;*
 - e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.*
- e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa".*

Pertanto la CIA o CILA non concernono interventi ammissibili indicati nell'elenco del paragrafo 5.1 delle disposizioni attuative, ad eccezione delle vasche raccolta acque.

I preventivi di spesa devono essere presentati per:

- 1) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari delle CCIAA di cui alla lettera c);
- 2) spese di certificazione dei sistemi di qualità (ISO14001, EMAS e GlobalGap).

Per gli acquisti e le spese di cui ai precedenti punti 1) e 2), devono essere prodotti **tre preventivi di spesa (firmati digitalmente da chi li ha prodotti)**, unitamente a una nota inerente alle motivazioni tecnico-economiche che giustifichino la scelta del preventivo; la scelta non deve essere giustificata se si sceglie il preventivo con il prezzo più basso.

In caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto **un solo preventivo di spesa**, unitamente ad una dichiarazione del tecnico, di cui al punto 1. del paragrafo 12.4, che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I preventivi di spesa devono:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura;
- **essere firmati digitalmente dal fornitore.**

I preventivi, inoltre, devono essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni. Si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi: tipologia costruttiva dell'intervento edilizio; numero di poste della sala di mungitura; volume delle celle frigorifere per la conservazione dei prodotti; superficie o volume delle serre e dei tunnel; potenza espressa in CV o KW delle macchine agricole; numero, lunghezza o larghezza degli organi lavoranti delle macchine agricole;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In caso di presentazione di preventivi non comparabili tra loro, l'Amministrazione competente ne richiede il perfezionamento.

Le procedure di valutazione di incidenza si applicano sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In caso di investimenti che comportano interventi strutturali o altri interventi che possano generare incidenze su un Sito Rete Natura 2000, devono essere prodotti i seguenti documenti, alternativi tra loro:

- provvedimento di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Gestore del Sito;

- altro documento, rilasciato o validato dall'Ente gestore, di verifica di eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalle Direttive Rete Natura 2000 (ad esempio procedure semplificate, interventi funzionali alla conservazione del sito e/o ricompresi nei Piani di Gestione).

Paragrafo 29 Errori palesi

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione conseguenti a errata o incompleta compilazione del fascicolo aziendale che risultano evidenti in base ad un esame minimale della domanda, ad esempio, codice statistico o bancario errato;
- gli errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra domanda e documentazione allegata;
- gli errori causati dalle non corrette trascrizioni dei numeri di identificazione o di riferimento, che sono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e le banche dati, ad esempio: cifre invertite; errori nel numero di sezione/foglio o nel riferimento del comune nel registro catastale; numero di una particella limitrofa, risultante da un errore di lettura della mappa; numero di mappa nuovo, conseguente a frazionamento/soppressione di particelle.

Di seguito si illustrano le modalità di gestione della documentazione nella fase istruttoria (paragrafo 12.4):

Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
Piano Aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola	Se il Piano Aziendale non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Piano Aziendale è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Progetto delle opere edili. Disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni	Se tutti i disegni relativi agli interventi richiesti, esclusi quelli concernenti la disposizione (layout) degli impianti generici, non sono allegati, la domanda non è ammissibile	Se è allegata una parte dei disegni (almeno uno), può essere richiesto il completamento del progetto
Progetto delle opere edili. Disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico)		Se i disegni relativi alla disposizione (layout) degli impianti generici (elettrico, idraulico, termico) non sono allegati, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Computo metrico analitico stimativo delle opere edili	Se il Computo metrico non è allegato o non compilato, la domanda non è ammissibile	Se il Computo metrico è parzialmente compilato, ne può essere richiesto il completamento
Copia del titolo abilitativo agli interventi edili	Se il titolo abilitativo non è allegato, la domanda non è ammissibile.	
Preventivi di spesa	La mancanza anche di uno solo dei preventivi di spesa comporta la non ammissibilità della domanda. La mancanza della descrizione analitica della fornitura e dei relativi costi anche in uno solo dei preventivi presentati comporta la non ammissibilità della domanda	Se uno o più preventivi allegati sono privi di nominativo del richiedente, timbro e firma del fornitore, data di formulazione e periodo di validità del preventivo, ne può essere richiesto il completamento.
Nota (a firma del richiedente o di un tecnico) contenente le motivazioni tecnico-economiche che giustificano la scelta del preventivo se non si sceglie il preventivo con il prezzo più basso		Se la nota non è allegata, ne può essere richiesta l'integrazione nella fase istruttoria
Dichiarazione del tecnico di cui al punto 2. del paragrafo 12.4 che attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia	Se la dichiarazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	

Domanda	Documentazione assente	Documentazione incompleta
possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori		
Autorizzazione del proprietario	Se l'autorizzazione non è allegata, la domanda non è ammissibile	
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere o non avere richiesto il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto"	Se la dichiarazione sostitutiva non è allegata, la domanda non è ammissibile.	
Valutazione di incidenza, per investimenti interessanti siti Rete Natura 2000	Se la valutazione d'incidenza non allegata, la domanda non è ammissibile	

Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Se, a conclusione del progetto, uno o più interventi non sono realizzati o non sono conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, il pagamento del saldo è ammissibile solo se la spesa relativa a tali interventi non è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento.

Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, in quanto la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nella tabella seguente si riportano alcuni esempi di applicazione.

Investimenti	Spesa ammessa a finanziamento (*)	Caso 1 (**)		Caso 2 (**)		Caso 3 (**)		Caso 4 (**)		Caso 5 (**)	
		Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile	Intervento realizzato	Spesa ammissibile
Intervento 1	10.000	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	Sì	10.000
Intervento 2	15.000	Sì	15.000	NO	0	NO	0	Sì	(***) 9.000	Sì	15.000
Intervento 3	20.000	Sì	20.000	Sì	20.000	NO	0	Sì	15.000	Sì	20.000
Intervento 4	55.000	Sì	55.000	Sì	55.000	Sì	55.000	Sì	45.000	NO	0
Totale	100.000		90.000		75.000		55.000		69.000		45.000
Esito saldo		Ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile		Ammissibile		Non ammissibile	

(*): Nella fase di istruttoria delle domande.

(**): Alla erogazione del saldo (Sì se l'intervento è realizzato, conforme a quello ammesso a finanziamento, funzionale e completo).

(***): Importo ridotto a seguito di intervento realizzato con economia di spesa, non a seguito di accertamento del contributo erogabile

Paragrafo 25 Decadenza dal contributo

La domanda decade totalmente se la spesa relativa agli interventi non realizzati, non conformi a quelli ammessi a finanziamento, non funzionali e/o incompleti è superiore al **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 22.

Paragrafo 28 Rinuncia

Rinuncia parziale. La rinuncia alla realizzazione di uno o più interventi è ammissibile nei limiti del **30%** della spesa complessiva del progetto ammessa a finanziamento, calcolata con le modalità illustrate al paragrafo 20.

ALLEGATO 3 – Classificazione interventi

Questa classificazione che chiarisce quali sono le dotazioni (DOT), le opere (OPE) e gli impianti (IMP) è necessaria per il calcolo delle spese generali (cioè per progettazione e direzione lavori) con attribuzione della quota percentuale corretta.

Sono escluse spese generali per le DOTAZIONI.

Sono ammesse spese generali riferite ad IMPIANTI ed OPERE con le stesse percentuali attribuite all'investimento e pertanto differenti a seconda che siano attinenti ad " Investimenti relativi alla fase di produzione agricola" o a " Investimenti relativi alla fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali" (questi ultimi sono evidenziati in verde).

descrizione macrocategoria	
IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE INNOVATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E/O LA RIDUZIONE DELLE QUANTITÀ NELL'USO DI FERTILIZZANTI E/O PRODOTTI FITOSANITARI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	
descrizione intervento	Tipo
ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E LA TRACCIABILITÀ DELLE UTILIZZAZIONI AGRONOMICHE	DOT
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER I TRATTAMENTI - CAPANNINE METEOROLOGICHE	DOT
ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI PER I TRATTAMENTI - TRAPPOLE A FEROMONI A CONTROLLO REMOTO	DOT
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI	DOT
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	DOT
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO LIQUIDO	DOT
ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SOLIDO	DOT
ATTREZZATURE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	DOT
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI FERTILIZZANTI	DOT
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI	DOT
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO LIQUIDO	DOT
MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SOLIDO	DOT
MACCHINE PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA	DOT
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - ALTRE COLTURE	DOT
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE FRUTTICOLE	DOT
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE ORTICOLE	DOT
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE COLTURE DAI PARASSITI - COLTURE VITICOLE	DOT
SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI PUNTIFORMI DA PRODOTTI FITOSANITARI - BIOBED	DOT
descrizione macrocategoria	
IMPIANTI INNOVATIVI CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI	
descrizione intervento	Tipo
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMP
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMP
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMP
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA MOVIMENTAZIONE, TRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	IMP
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI - SALE MUNGITURA	IMP
REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMP

REALIZZAZIONE/ACQUISTO DI IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	IMP
descrizione macrocategoria	
IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE INNOVATIVE CHE FAVORISCONO IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA AZIENDALE	
descrizione intervento	Tipo
DOTAZIONI FISSE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO O IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	DOT
IMPIANTI E DOTAZIONI FISSE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO - ACQUISTO DI PROGRAMMI INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ENERGETICA E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA AZIENDALE	DOT
IMPIANTI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO O IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA	DOT
descrizione macrocategoria	
OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI NATURA STRAORDINARIA	
descrizione intervento	Tipo
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI - ALTRI ALLEVAMENTI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER EQUIDI	OPE
COSTRUZIONE NUOVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - PLATEE	OPE
COSTRUZIONE NUOVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - VASCHE	OPE
IMPIANTO DI COLTURE ARBOREE E ARBUSTIVE SPECIALIZZATE PLURIENNALI	OPE
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALLE NORME VIGENTI REALIZZATI DA GIOVANE AGRICOLTORE - ALTRE TIPOLOGIE	DOT
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ALLE NORME VIGENTI REALIZZATI DA GIOVANE AGRICOLTORE - RIMOZIONE AMIANTO	OPE
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLI OBBLIGATORI - ALTRE TIPOLOGIE	DOT
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, IGIENICO-SANITARIO E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DI LIVELLO SUPERIORE A QUELLI OBBLIGATORI - RIMOZIONE AMIANTO	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI AZIENDALI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - DEPOSITI MACCHINE ED ATTREZZI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - FIENILI E DEPOSITI PRODOTTI AGRICOLI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SALE MUNGITURA	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL CALDI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL FREDDI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE CARNE)	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE UOVA)	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI DA CARNE	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI E/O BUFALINI DA LATTE	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER CUNICOLI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER OVICAPRINI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER SUINI	OPE
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE - TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
REIMPIANTO DI COLTURE ARBOREE E ARBUSTIVE SPECIALIZZATE PLURIENNALI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - ALTRE STRUTTURE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI AZIENDALI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE

RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - DEPOSITI MACCHINE ED ATTREZZI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - FIENILI E DEPOSITI PRODOTTI AGRICOLI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SALE MUNGITURA	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL CALDI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SERRE E TUNNEL FREDDI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI - ALTRI ALLEVAMENTI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE CARNE)	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER AVICOLI (PRODUZIONE UOVA)	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI DA CARNE	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER BOVINI E/O BUFALINI DA LATTE	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER CUNICOLI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER EQUIDI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER OVICAPRINI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - STALLE E RICOVERI ANIMALI PER SUINI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO RURALE - TRASFORMAZIONE E/O COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AZIENDALI	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - PLATEE	OPE
RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURE DI STOCCAGGIO EFFLUENTI - VASCHE	OPE
descrizione macrocategoria	
SPESE GENERALI	
descrizione intervento	Tipo
SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER OPERE	DOT
SPESE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IMPIANTI	DOT
SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	DOT
SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZE FIDEIUSSORIE	DOT
descrizione macrocategoria	
DOTAZIONI INFORMATICHE E SPESE CERTIFICAZIONE	
Descrizione intervento	
acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti richiesti.	DOT
spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS, GlobalGap.	DOT

ALLEGATO 4 – Cumulabilità credito d'imposta



Regione
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
opr@pec.regione.lombardia.it

Protocollo MI.2021.0107394 del 09/06/2021

Protocollo XI.2021.0271003 del 09/06/2021

Alla c.a.

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E
SVILUPPO RURALE
ANDREA MASSARI

[OMISSIS]

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Operazioni strutturali.

Indicazioni operative per la gestione ed il controllo della cumulabilità del contributo previsto dal PSR con il credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020.

Con nota Protocollo MI.2020.0089227 del 24/04/2020 si è precisato che per i medesimi investimenti la cumulabilità del credito d'imposta con le agevolazioni previste dal Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014-2020 (PSR) è ammissibile a condizione che il sostegno cumulato non comporti il superamento dell'intensità del contributo pubblico prevista dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. È quindi possibile accettare eventuali fatture presentate con le domande di pagamento per l'erogazione del finanziamento concesso con il PSR riportanti la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019, purché venga rispettata la condizione sopra citata.

Per poter verificare il rispetto di quanto sopra indicato è necessario conoscere per gli investimenti riportati in ogni singola fattura la percentuale di agevolazione relativa al credito d'imposta spettante (intesa come quella che l'azienda ha utilizzato o intende utilizzare); quindi nel caso che la suddetta percentuale non sia indicata nei documenti presentati con la domanda di pagamento è necessario chiedere tale informazione al beneficiario.

Ai fini di valutare la completa realizzazione del progetto ammesso a finanziamento **tutte le fatture relative agli investimenti finanziati con il PSR devono essere allegate alla domanda di pagamento** per dimostrare la realizzazione degli stessi, **indipendentemente dalla cumulabilità totale, parziale o nulla con il contributo del PSR.**

Il beneficiario che ha usufruito o intende usufruire della percentuale di credito d'imposta prevista nella fattura presentata deve chiedere a rendicontazione un importo della stessa che determini un contributo che sommato alla percentuale del credito d'imposta previsto non superi l'intensità del contributo erogabile per singola operazione stabilita dall'allegato II del Reg UE 1305/13.

Con la domanda di pagamento, per determinare correttamente l'importo imponibile della fattura da inserire nella rendicontazione è necessario procedere con le seguenti modalità:

1. Se l'intensità del credito d'imposta sommato all'intensità prevista dal PSR è superiore all' intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, si deve applicare la seguente proporzione riferita all'imponibile di fattura: **(massimale previsto da allegato II Reg. UE 1305/13 meno aliquota credito d'imposta)/(aliquota finanziamento PSR)**
2. Se l'intensità del credito d'imposta è uguale o superiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, la fattura non può essere oggetto di finanziamento con il PSR
3. Se l'intensità del credito d'imposta sommato all'intensità prevista dal PSR è uguale o inferiore all'intensità del contributo erogabile ai sensi dell'allegato II del Reg 1305/13, la fattura può essere rendicontata per l'intero importo imponibile.
4. Per le fatture che non riportano la dicitura relativa al credito d'imposta nessun controllo relativo alla cumulabilità in oggetto.

Esempi per i primi tre punti sopra riportati

esempio 1): se massimale previsto da reg UE 1305 40% e credito di imposta 6%, e finanziamento PSR 35% => (40-6)/35 => inserire in richiesta pagamento i 34/35 dell'imponibile fattura;

esempio 2): se massimale previsto da reg UE 1305 40% e credito di imposta 40%, e finanziamento PSR 35% => 0/35, non è inseribile alcun imponibile della fattura per l'ammissione al contributo PSR

esempio 3): se massimale previsto da reg UE 1305 60% e credito di imposta 6%, e finanziamento PSR 35% => 54/35 inserimento della fattura per l'intero importo imponibile (perché numeratore > denominatore)

L'intensità del contributo prevista dall'allegato II del Reg UE 1305/13 per singola operazione viene riportata nella tabella allegata.

I funzionari che istruiscono le domande di pagamento verificano che l'importo del credito d'imposta e del contributo erogabile con il PSR per le fatture riportanti la dicitura del credito d'imposta non superi l'intensità dell'aiuto previsto dall'allegato II del Reg UE 1305/13 e riportato nella tabella allegata.

Nel caso contrario si deve ridurre l'importo ammissibile della fattura, in modo che l'intensità del contributo del PSR sommata a quella del credito d'imposta non superi i massimali di cui all'allegato II del Reg UE 1305/13.

I funzionari degli organismi delegati durante la fase istruttoria, per evitare decurtazioni del contributo PSR, possono richiedere al beneficiario conferma se lo stesso intende usufruire del credito d'imposta.

Per le fatture presentate o da presentare con la domanda di pagamento con la dicitura relativa al credito d'imposta, il beneficiario che non intende usufruire del credito d'imposta, deve inviare una nota, via PEC, all'Agenzia delle Entrate e per conoscenza all'OD interessato, dove dichiara che per la fattura n... del... rilasciata dal fornitore..... non intende avvalersi del credito d'imposta.

Nei casi in cui il beneficiario invii la suddetta nota, l'istruttore non tiene conto della dicitura relativa al credito d'imposta riportata nella fattura stessa e riporta gli estremi della comunicazione nel campo note del verbale di istruttoria della domanda di pagamento.

La rinuncia all'utilizzo del credito d'imposta può essere contemplata solo per quelle fatture che non hanno ancora utilizzato, anche parzialmente, il credito stesso.

IL DIRIGENTE

GIULIO DEL MONTE

Allegati:

File Tabella allegata nota x controlli.xlsx

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

ALLEGATO 5 - Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola

di cui al paragrafo 12.4

Indice

1. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE
2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE
3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE
4. IL MERCATO IN CUI OPERARE
5. L'ASSISTENZA TECNICA
6. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

1. IL PROCESSO PRODUTTIVO AZIENDALE

Descrivere la situazione iniziale dei capitali aziendali dell'impresa agricola, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

- Dati strutturali dell'azienda – descrizione terreni, fabbricati esistenti, con l'indicazione della categoria catastale, dotazioni, ecc.
- Le colture praticate – metodi, pratiche, caratteristiche, ecc.
- Gli allevamenti (se presenti) – specie, tecniche, ecc.
- La trasformazione e la vendita diretta (se presente) – strutture, prodotti, metodi, ecc.
- La diversificazione delle attività (se presenti) – agriturismo, didattica, energia da fonti rinnovabili, ecc.

2. PROPOSTA PROGETTUALE DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE E AZIENDALE

Gli interventi proposti devono essere commisurati alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti.

- Obiettivi – approfondire gli obiettivi strategici che l'azienda intende perseguire, gli investimenti che intende realizzare, ecc.
- Tempi di realizzazione – per ogni obiettivo specificare i tempi di realizzazione previsti.
- Tappe intermedie – specificare eventuali tappe intermedie utili al raggiungimento degli obiettivi.
- Risultati attesi – descrivere lo scenario aziendale conseguente al raggiungimento degli obiettivi previsti.
- Eventuale ricorso ad altre misure del PSR o agevolazioni.

3. IL PROCESSO PRODUTTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PREVISTE

Descrivere dettagliatamente il processo produttivo dell'azienda dopo gli interventi, quantificando e descrivendo l'impiego delle risorse impegnate in ciascuna fase.

Descrivere le eventuali modifiche dell'assetto organizzativo.

4. IL MERCATO IN CUI OPERARE

Descrivere il contesto in cui si inserisce l'iniziativa imprenditoriale ed il mercato o i mercati relativi a tutti i prodotti/servizi offerti a cui intende riferirsi, dettagliandone le modalità.

Inoltre, per gli interventi che implicano effetti diretti sulla commercializzazione di prodotti aziendali:

- descrivere il mercato in cui il proponente intende operare, le sue dimensioni (generale e target), l'ambito geografico di riferimento (es. Italia, Lombardia, Comune di Milano, ecc.);
- descrivere la clientela potenziale cui è destinato il prodotto/servizio offerto.

5. L'ASSISTENZA TECNICA

Descrivere le eventuali azioni di assistenza tecnica e le relative spese.

6. IL CONTO ECONOMICO ATTESO

CONTO ECONOMICO

ANNI

	N	N+1	N+2	N+3	N+4
RICAVI					
<i>VEGETALE</i>					
- vendita di cereali					
- vendita foraggi					
- vendita frutta					
- vendita ortaggi					
- vendita uva					
- vendita vino					
- vendita semente					
- vendita ALTRO					
TOTALE VEGETALE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ANIMALE</i>					
- vendita latte					
- vendita carne					
- vendita uova					
- vendita animali					
- vendita ALTRO					
TOTALE ANIMALE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ATTIVITA' CONNESSA</i>					
- attività di trasformazione					
- attività di vendita diretta					
- agriturismo					
- attività didattica					
- produzione di energia					
- attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ALTRO</i>					
- ricavi da soccida					
- vendita macchine					
- vendita terreno					
- PAC					
- PSR					
- premi latte					
- altri contributi					
- rimborsi assicurazione					

- ALTRO					
TOTALE ALTRO	- €	- €	- €	- €	- €

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (TOTALE RICAVI)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

COSTI

<i>VEGETALE</i>					
- acquisto semente					
- acquisto fertilizzanti					
- acquisto diserbanti					
- acquisto prodotti fitosanitari					
- costi ALTRO					
TOTALE VEGETALE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ANIMALE</i>					
- animali vivi					
- medicinali e spese veterinarie					
- mangimi					
- foraggi					
- lettiera					
- costi ALTRO					
TOTALE ANIMALE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ATTIVITA' CONNESSA</i>					
- costi attività trasformazione					
- costi attività vendita diretta					
- costi agriturismo					
- costi attività didattica					
- costi produzione di energia					
- costi attività di servizi					
- attività connessa ALTRO					
TOTALE ATTIVITA' CONNESSA	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ALTRO</i>					
- gasolio/olii					
- energia elettrica/gas					
- acqua					
- manutenzione strutture					
- assicurazione					
- manutenzione parco macchine					
- costi per servizi conto terzi					
- spese amministrative e contabili					
- affitti					
- diritti di produzione					

- leasing macchinari					
- ALTRO					
TOTALE ALTRO	- €	- €	- €	- €	- €

TOTALE COSTI	- €	- €	- €	- €	- €
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

MARGINE OPERATIVO LORDO (RICAVI - COSTI)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>AMMORTAMENTI</i>					
- ammortamenti macchine e attrezzi					
- ammortamenti impianti					
- ammortamenti fabbricati					
- ammortamenti piantagioni					
TOTALE AMMORTAMENTI	- €	- €	- €	- €	- €

PRODOTTO NETTO (MOL - AMMORTAMENTI)	- €	- €	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----	-----	-----

<i>COSTI DEL PERSONALE</i>					
- salari e stipendi					
- contributi (titolari e dipendenti)					
- TFR					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE	- €	- €	- €	- €	- €

REDDITO OPERATIVO (PRODOTTO NETTO-COSTI PERSONALE)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>ALTRE ENTRATE</i>					
- proventi straordinari					
- interessi attivi					
TOTALE ALTRE ENTRATE	- €	- €	- €	- €	- €

<i>ALTRE USCITE</i>					
- sanzioni					
- imposte e tasse (esclusa IVA)					
- IVA					
- costi straordinari					
- interessi passivi					
- rimborso quota capitale finanziamenti in essere					
TOTALE ALTRE USCITE	- €	- €	- €	- €	- €

REDDITO NETTO (UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO)	- €	- €	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----	-----	-----

Luogo e data

Firma del richiedente

ALLEGATO 6 e 6 bis – Modulo di autocertificazione “Fonti di aiuto”

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Gal
Garda e Colli Mantovani
Cavriana (MN)

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01.
Bando Gal Garda e Colli Mantovani denominato “Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il __/__/____ residente nel Comune di _____ Provincia
_____ via _____, Codice fiscale
_____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
_____, Codice fiscale _____, con
riferimento alla domanda di contributo n. _____, essendo a conoscenza di quanto
stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

- 1) di:
o avere
o non avere

richiesto un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività,
competitività e sostenibilità anche con altre “Fonti di aiuto” diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020.

Nel caso affermativo specificare quali fonti _____

- 2) che intende:
o avvalersi
o non avvalersi

del credito d'imposta previsto dalle Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a
informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SALDO

Alla Regione Lombardia
Organismo pagatore regionale

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01. Bando Gal Garda e Colli Mantovani denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Provincia
_____ il ___/___/___ residente nel Comune di _____ Provincia
_____ via _____, Codice fiscale
_____, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società
_____, Codice
fiscale _____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____ presentata il ___/___/___, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle
disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

1) di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;

2) di:

o non essersi avvalso del credito d'imposta previsto dalle Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178.

o essersi avvalso del credito d'imposta previsto dalle Leggi 27 dicembre 2019, n. 160 e 30 dicembre 2020, n. 178, alle condizioni indicate nella nota dell'Organismo Pagatore Regionale del 09/06/2021, prot. n. X1.2021.0271003 con le seguenti fatture:

n. del/..../....., fornitore, percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

n. del/..../....., fornitore, percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

n. del/..../....., fornitore, percentuale del credito d'imposta pari al dell'imponibile,

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO 7 – Autorizzazione del proprietario

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Gal
Garda e Colli Mantovani
Cavriana (MN)

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01. Bando Gal Garda e Colli Mantovani denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/_____ residente nel Comune di
_____ Provincia _____ via
_____, Codice fiscale _____, in qua-
lità di proprietario/comproprietario dei terreni/fabbricati accatastati al NCT del Comune di
_____:

Sezione __, Foglio ____, Particella ____, Subalterno ____,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

di autorizzare l'impresa/società

_____, con sede a
_____ Provincia _____ via
_____, Codice fiscale/Partita IVA:

_____ ad eseguire gli interventi previsti nella domanda di finanziamento n.
_____ del PSR 2014-2020 – Misura 4, sottomisura 4.1, Operazione 4.1.01
– Bando Gal Garda e Colli Mantovani denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01".

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante

ALLEGATO 8 – Schema fideiussione

FIDEJUSSIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI NELL'AMBITO DELLE MISURE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 19.2.01 Gal Garda e Colli Mantovani. Bando “Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01.”

**All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 MILANO**

Fideiussione n. _____

Luogo e data _____

P R E M E S S O

Che il Signor/ o la Signora _____ nato/a a _____ il _____
C.F. _____ con residenza in _____ via _____
In qualità di legale rappresentante della Società/Ditta _____ con sede legale in
_____ via _____, Cod. Fiscale _____ P.IVA
_____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al numero Rea
_____ (di seguito indicato Contraente)

- a) con riferimento alla domanda di sostegno n. _____ ha richiesto all'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia il pagamento dell'Anticipazione pari a euro _____ (*in cifre e in lettere*) corrispondente al 50% del contributo concesso di euro _____ (*in cifre e in lettere*) per l'investimento relativo all'operazione _____ prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;
- b) che detto pagamento relativo all'Anticipazione sul contributo concesso è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione per un importo complessivo di euro _____ (*in cifra e in lettere*) pari al 100% dell'Anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo erogato ove risultasse che la Ditta non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte;
- c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

C I Ò P R E M E S S O

La Società-Compagnia Assicuratrice/ Banca _____
Partita IVA _____ con sede legale in _____
CAP. _____ Via/località _____ iscritta nel registro delle imprese

di.....n. REA(di seguito indicata Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale nato a il dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente, a favore del Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (di seguito indicato OPR) dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal OPR in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro (in cifra e in lettere).

- Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare ad OPR quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il pagamento dell'importo richiesto da OPR sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad OPR alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
- La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., e di quanto contemplato agli artt. 1955-1957 del C.C. volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 del C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR.
- La presente garanzia avrà durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento (1) e pertanto fino al maggiorato di tre rinnovi semestrali automatici più eventuali ulteriori rinnovi semestrali richiesti espressamente dall'OPR (2).
- Lo svincolo della fideiussione è di competenza dell'OPR ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.
- In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

IL CONTRAENTE

Timbro e firma

IL FIDEIUSSORE

Timbro e firma

(1) Riportare la data indicata nella comunicazione formale di ammissione a finanziamento inviata dall'amministrazione delegata competente alla gestione dell'operazione interessata. Nel caso di operazione con durata temporale predefinita e ove la data non fosse indicata nella comunicazione di ammissione a finanziamento riportare la data corrispondente alla durata massima prevista dalla specifica operazione.

(2) In alternativa è possibile prevedere l'automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi.

ALLEGATO 8bis – Schema di conferma polizza fideiussoria

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 19.2.01 Gal Garda e Colli Mantovani. Bando “Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01.”

SCHEMA DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

c.a Dirigente Ramo Cauzioni / Ufficio Fidi
(Sede Centrale)
ASSICURAZIONE / BANCA
Via _____

OGGETTO: Conferma validità Polizza fideiussoria n. _____ del _____

Spettabile Assicurazione / Banca _____ abbiamo ricevuto la garanzia in oggetto emessa dall'Agenzia / Filiale _____ a favore dell'Organismo Pagatore Regionale – Regione Lombardia (OPR) su richiesta di _____ per l'importo complessivo di euro _____ ^(cifre) con scadenza _____ valida per mesi ____ con rinnovo automatico di tre semestralità più altre eventuali semestralità su richiesta di OPR ^(oppure) con rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi.

In merito a quanto sopra si chiede conferma della validità della polizza fideiussoria in questione e del potere dell'Agente firmatario ad impegnare codesto Ente tramite la trasmissione della presente compilata nello spazio sottostante entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento.

Al riguardo si fa presente che il mancato rispetto del termine assegnato, determina l'esclusione d'inserimento del nominativo del Vs. Cliente dall'elenco dei beneficiari da inviare entro il termine perentorio del _____ all'OPR cui spetta il pagamento dell'aiuto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Da restituire in originale, oppure a mezzo fax o via PEC.

In ogni caso va allegata copia di un documento d'identità del firmatario della conferma di validità della garanzia.

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

Si conferma che la polizza fideiussoria n. _____ del _____
emessa da Agenzia / Filiale _____
su richiesta di _____
risulta valida ed operante per l'importo di euro _____ (cifre)

Tale comunicazione è valida per la conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

(luogo) _____

Direzione Generale Assicurazione / Banca

(data) _____

Nome Cognome

ALLEGATO 9 – Modello liberatoria fatture

MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA FATTURE

Dichiarazione Liberatoria - Da redigere su carta intestata della Ditta fornitrice

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Lombardia nell'ambito del bando del GAL Garda e Colli Mantovani denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01", avente codice CUP: _____,

sono state interamente pagate e la Ditta sottoscritta non vanta alcun credito o patto di riservato, dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore della ditta _____.

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Tipo di spesa	Importo netto IVA	Modalità di pagamento*	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

*) Bonifico, Ricevuta bancaria, home banking, altro (specificare)

Data e Timbro della ditta

Firma del legale rappresentante

ALLEGARE: fotocopia della carta di identità o di un documento equipollente

E' possibile la sottoscrizione con firma digitale: in questo caso non allegare la fotocopia del documento di identità

ALLEGATO 11 – Dichiarazione titolo abilitativo

Al GAL Garda e Colli Mantovani

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Operazione 4.1.01, bando GAL Garda e Colli Mantovani denominato "Sostegno alla redditività, alla competitività e alla sostenibilità delle aziende agricole per l'anno 2022. Operazione 4.1.01".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ___/___/_____ residente nel Comune di _____ Provincia
_____ via _____, Codice fiscale _____, in qualità di titolare/le-
gale rappresentante _____ dell'impresa/società
_____, Codice fiscale/Partita IVA
_____, con riferimento alla domanda di contributo n.
_____, essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in oggetto,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA CHE

- le opere edili di cui è prevista la realizzazione nell'ambito della domanda di contributo necessitano di:
 - Segnalazione Certificata Inizio Attività** (articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
 - Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire** (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160),
- provvederà nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda ad inviare la segnalazione al Comune di _____.
- se del caso, tutti gli atti di assenso comunque denominati connessi alla presentazione della SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, sono stati acquisiti prima della presentazione della domanda di contributo.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo, _____

Firma del dichiarante

Data, _____

ALLEGATO 12 – Trattamento dei dati personali

Il riferimento normativo è il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla protezione dei Dati. Esso prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali. Ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento tale trattamento è improntato ai principi di: "liceità, correttezza, trasparenza", "limitazione delle finalità", "minimizzazione dei dati", "esattezza", "limitazione della conservazione", "integrità e riservatezza" e "responsabilizzazione".

Finalità e modalità del trattamento

L'informativa è resa a coloro che interagiscono con i servizi online del sistema informativo Sis.Co. (richiedente dei contributi e soggetti autorizzati alla compilazione della domanda per conto del richiedente). La consultazione dei servizi online di questo sistema comporta, per la registrazione e l'accesso, il rilascio di informazioni e dati personali, che possono essere verificati, anche a fini di controllo, con dati presenti nelle banche dati del sistema. I dati personali conferiti per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema sono strettamente necessari per le finalità di gestione delle utenze e per i servizi necessari a garantire l'operatività del sistema. I dati contenuti nel sistema possono anche essere utilizzati per attività di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico. Possono inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti ministeriali e/o regionali. I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche e possono essere comunicati ad altri Enti o società collegati ed interconnessi al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sia per comunicazioni di flussi anagrafici che per obblighi derivanti da procedure e/o normative sulla trasparenza o sicurezza delle informazioni. In particolare, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) 1306/2013, è pubblicato l'elenco di beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR indicante il nominativo, il Comune di residenza, gli importi del finanziamento pubblico totale corrispondente ad ogni Operazione finanziata nell'esercizio finanziario, la natura e la descrizione delle Operazioni finanziate. Tali informazioni sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolari del trattamento sono: Il GAL Garda e Colli Mantovani nella persona del suo direttore Giuseppe Kron Morelli, la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 e l'Organismo Pagatore Regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento interno è il Direttore del GAL Giuseppe Kron Morelli che potrà autorizzare i membri del Nucleo Tecnico di Valutazione al trattamento dei dati raccolti per la sola finalità di cui alle presenti disposizioni attuative. Il responsabile del trattamento esterno è Lombardia Informatica S.p.A., nella persona del legale rappresentante. I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.